

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Comunicazioni</b> .....	2	(Sezione 5 – Articolo 17 e relative proposte emendative) .....	24
Missioni valevoli nella seduta dell'11 novembre 2004 .....	2	(Sezione 6 – Articolo 19 e relative proposte emendative) .....	26
Progetti di legge (Annunzio; Modifica nell'assegnazione a Commissioni in sede referente; Assegnazione a Commissioni in sede referente) .....	2, 3	(Sezione 7 – Articolo 20 e relative proposte emendative) .....	28
Documenti ministeriali (Trasmissioni) .....	3	(Sezione 8 – Articolo 23 e relative proposte emendative) .....	67
Atti di controllo e di indirizzo .....	4	(Sezione 9 – Articolo 24 e relative proposte emendative) .....	68
<i>ERRATA CORRIGE</i> .....	4		
<b>Disegno di legge n. 5310-bis</b> .....	5	<b>Disegno di legge di conversione S. 3107 (Approvato dal Senato) n. 5369</b> .....	72
(Sezione 1 – Proposte emendative dichiarate inammissibili) .....	5	(Sezione 1 – Articolo unico; Articoli del decreto-legge) .....	72
(Sezione 2 – Parere della I Commissione) .	6	(Sezione 2 – Modificazioni apportate dal Senato) .....	74
(Sezione 3 – Articolo 14 e relative proposte emendative) .....	6	(Sezione 3 – Proposte emendative riferite agli articoli del decreto-legge) .....	78
(Sezione 4 – Articolo 16 e relative proposte emendative) .....	17	(Sezione 4 – Ordini del giorno) .....	83

**N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.**

## COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli nella seduta  
dell'11 novembre 2004.**

Airaghi, Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Enzo Bianco, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buemi, Buttiglione, Carboni, Castagnetti, Cè, Cialente Cicu, Cima, Cola, Colucci, Contento, Cordoni, Cusumano, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Kessler, La Malfa, Lumia, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Miccichè, Molgora, Mormino, Moroni, Mussi, Pacini, Pecoraro Scanio, Pecorella, Pescante, Pisanu, Pistone, Possa, Prestigiacomo, Rivolta, Rizzi, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgobio, Soro, Sospiri, Spini, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta)*

Airaghi, Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Enzo Bianco, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buemi, Buttiglione, Carboni, Castagnetti, Cialente Cicu, Cima, Cola, Colucci, Contento, Cordoni, Cusumano, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Kessler, La Malfa, Lumia, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Miccichè, Molgora, Mormino, Moroni, Mussi, Pacini, Pecoraro Scanio, Pecorella, Pescante, Pisanu, Pistone, Possa, Prestigiacomo, Rivolta, Rizzi, Rotondi, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza

Buora, Selva, Sgobio, Soro, Sospiri, Spini, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

**Annunzio di proposte di legge.**

In data 10 novembre 2004 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

MANINETTI: « Disposizioni in materia di trasmissione per via telematica del certificato medico ai fini dell'indennità di malattia » (5410);

BENVENUTO ed altri: « Disposizioni per la tutela della concorrenza e dei diritti dei consumatori nel settore degli "outlet" » (5411);

PERROTTA: « Disposizioni in materia di analisi ed etichettatura del vino imbotigliato » (5412);

CAMINITI ed altri: « Disposizioni per assicurare ai laureati in odontoiatria l'accesso ai concorsi per dirigente del Servizio sanitario nazionale » (5413);

GIACCO ed altri: « Disposizioni in materia di destinazione di beni in favore di persone con gravi disabilità e di discendenti privi di mezzi di sostentamento » (5414);

DEGENNARO: « Modifica dell'articolo 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212, in materia di funzioni dell'Autorità Garante del contribuente » (5415).

Saranno stampate e distribuite.

**Modifica nell'assegnazione di proposte di legge a Commissioni in sede referente.**

La seguente proposta di legge — già assegnata alla VI Commissione permanente (Finanze) — è assegnata, in sede referente, alle Commissioni riunite VI (Finanze) e X (Attività produttive), per consentire di procedere all'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77 del regolamento, con i progetti di legge nn. 2436, 4543, 4551, 4586, 4622, 4639, 4705, 4746, 4747, 4785 e 4971:

GRANDI ed altri: « Disposizioni per favorire il risarcimento dei risparmiatori vittime di grandi crisi finanziarie » (5294) — *Parere delle Commissioni I, II e V.*

**Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

*I Commissione (Affari costituzionali):*

CUCCU ed altri: « Modifiche all'articolo 2 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di ripartizione dei seggi per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia » (5196) *Parere della XIV Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

CENTO ed altri: « Indizione di un referendum confermativo del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, fatto a Roma il 29 ottobre 2004 » (5392) *Parere delle Commissioni V e XIV.*

*VIII Commissione (Ambiente):*

FALLICA ed altri: « Disposizioni per il recupero e la riutilizzazione delle opere pubbliche incompiute » (5367) *Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

*Commissioni riunite III (Affari esteri) e VIII (Ambiente):*

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000 » (5373) *Parere delle Commissioni I, V, VII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

**Trasmissione dal ministro per l'innovazione e le tecnologie.**

Il ministro per l'innovazione e le tecnologie, con lettera del 25 ottobre 2004, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data, per la parte di sua competenza, alla risoluzione in Assemblea Airaghi ed altri n. 6/00091, accolta dal Governo e approvata nella seduta dell'Assemblea del 21 aprile 2004, concernente il programma operativo del Consiglio dell'Unione europea per il 2004.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni), competente per materia.

**Trasmissione dal ministro dell'interno.**

Il ministro dell'interno, con lettera del 2 novembre 2004, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Assemblea SAIA n. 9/4489/34, accolto come raccomandazione dal Governo e approvato nella seduta dell'Assemblea del 17 dicembre 2003, concernente misure volte ad escludere dal divieto di assunzione a tempo indeterminato il personale delle polizie municipali.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), competente per materia.

**Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

*ERRATA CORRIGE*

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 10 novembre 2004, a pagina 3, prima colonna, diciottesima riga, sostituire il nome « Ranieli » con il seguente « Ranieri ».

**DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE  
DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO  
(LEGGE FINANZIARIA 2005) (5310-BIS)**

**(A.C. 5310-bis – Sezione 1)**

**PROPOSTE EMENDATIVE DICHIARATE  
INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA  
SEDUTA**

*All'articolo 29 apportare le seguenti modificazioni:*

*dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:*

9-ter. All'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144 sono apportate le seguenti modificazioni dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti commi:

\* 5-bis. Ai fini dell'equiparazione delle condizioni di esercizio del trasporto merci alle medie nazionali dei consumi energetici e della velocità d'esercizio, è concesso alle imprese di autotrasporto, con sede legale e stabilimento operativo in Sardegna, un contributo per l'acquisto di carbolubrificanti nei limiti del massimale previsto dal vigente regime degli aiuti di Stato per la piccola e media impresa nelle regioni di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260 del 1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, secondo le procedure di cui al comma 6, a valere sulle risorse di cui al comma 7.

5-ter. Per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 2, comma 3 del decreto legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, in materia di riduzione compensata di pedaggi autostradali, il Ministro

delle infrastrutture e dei trasporti, limitatamente alle imprese di autotrasporto con sede legale e stabilimento operativo nelle aree interessate dalla continuità territoriale, modifica le direttive ivi previste tenendo conto dei conti marittimi gravanti sulle imprese di autotrasporto, nonché delle distanze chilometriche percorse in mare e per raggiungere i porti d'imbarco. Nelle medesime direttive il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede ad introdurre il rimborso parziale dei costi marittimi, secondo criteri che garantiscano la parità di condizioni di esercizio tutte le imprese del settore.

**29. 600.** La Commissione.

\* **(limitatamente al capoverso 5-bis).**

*Aggiungere in fine il seguente comma:*

« 45-bis. All'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 30, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche;

a) al comma 2-*quater*, dopo le parole: « periti commerciali, », sono inserite le seguenti: « dei consulenti del lavoro, »;

b) al comma 2-*quinquies*, terzo periodo, le parole: « dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali », sono sostituite dalle seguenti: « dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro ».

**36. 601.** La Commissione.

*Dopo il comma 45, aggiungere il seguente:*

46. Alla legge 24 novembre 2000, n. 340, all'articolo 31, ai commi 2-*quater* e 2-*quinquies*, dopo le parole: « dei ragionieri e periti commerciali » sono aggiunte le seguenti: « dei consulenti del lavoro ».

**36. 197.** (ex 36. 214) Maninetti, Peretti, Liotta, Romano.

*Dopo il comma 45, aggiungere il seguente:*

46. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, articolo 3, il comma 3 è sostituito dal seguente: « 3. Il regolamento deve in ogni caso determinare la tipologia e la quantità degli impianti pubblicitari, le modalità per ottenere il provvedimento per l'installazione, nonché i criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti. Deve altresì stabilire la ripartizione delle superfici degli impianti pubblici da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica e quella da destinare alle affissioni di natura commerciale, nonché la superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati, compresi i concessionari del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissione diretta. »

**36. 187.** (ex 36. 542) Patria, Romoli, Savo.

*Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:*

8-*bis*. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22 della legge 26 marzo 2001, n. 128, è rideterminata in 45 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, per garantire il pagamento del lavoro straordinario e gli oneri logistici connessi con l'attività di sorveglianza e controllo ad obiettivi fissi.

*Conseguentemente all'articolo 37, tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 38.281,100;

2006: — 38.281,100;

2007: — 38.281,100.

**15. 34.** (ex 15. 103.) Angioni, Molinari, Minniti, Pinotti, Pisa, Ruzzante, Lumia, De Brasi, Luongo, Rotundo, Lucidi, Tannoni, Santino Loddo, Papini.

**(A.C. 5310-bis — Sezione 2)**

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti e articoli aggiuntivi della Commissione 6.600 (*nuova versione*), 15.600, 26.0600, 27.602, 29.600, 32.600, 33.600, 34.600, 35.600 36.601, e relativi subemendamenti, nonché sugli emendamenti Tab. C. 68 e C. 69 Menia presentati al disegno di legge finanziaria 2005, C. 5310-*bis* e ulteriori rispetto a quelli contenuti nel fascicolo n. 1.

**(A.C. 5310-bis — Sezione 3)**

ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

CAPO III

INTERVENTI IN MATERIA DI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

ART. 14.

(*Oneri contrattuali*).

1. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse per la contrattazione collettiva nazionale previste dall'articolo 3, comma 46, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, a carico del bilancio statale, sono incrementate, a decorrere dall'anno 2005, di 56 milioni di euro.

2. Le risorse previste dall'articolo 3, comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale in regime di diritto pubblico sono incrementate, a decorrere dall'anno 2005, di 22 milioni di

euro, di cui 20 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

3. Le somme di cui ai commi 1 e 2, comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

4. Per il personale dipendente dalle amministrazioni diverse da quelle statali trova applicazione l'articolo 3, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

5. In aggiunta a quanto stabilito dai commi 1, 2, 3 e 4, con successivo provvedimento potranno essere riconosciuti ulteriori incrementi ove siano individuate, contestualmente, le corrispondenti misure di contenimento dei fattori incrementali della spesa di personale delle pubbliche amministrazioni.

5-bis. Il decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 24 settembre 2004, concernente le piante organiche degli enti di ricerca, si intende applicabile anche all'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 18 giugno 2003.

#### PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### CAPO III

#### INTERVENTI IN MATERIA DI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

##### ART. 14.

*(Oneri contrattuali).*

*Al comma 1, sostituire le parole: 56 milioni di euro con le seguenti: euro 2.477.348.066,30.*

*Conseguentemente, sopprimere il comma 5.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. — 1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1, decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articolo 5 e articolo 11-bis, decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2, decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

2. Il numero 2) dell'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 7 aprile 2003, n. 80, è abrogato.

**14. 1.** (ex 14. 37.) Delbono, Cordoni, Sgobio, Alfonso Gianni, Ceremigna, Montecucolo, Widmann, Zanella, Guerzoni, Gasperoni, Lusetti, Innocenti, Marini, Motta, Bellini, Trupia, Camo, Diana, Sclacca, Bottino, Squeglia, Lettieri, D'Antoni.

*Al comma 1, sostituire le parole: 56 milioni di euro con le seguenti: euro 2.477.348.066,30.*

*Conseguentemente, sopprimere il comma 5.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. (*Emersione di attività detenute all'estero*). — 1. Le somme di danaro e le attività finanziarie rimpatriate da soggetti fiscalmente residenti in Italia ai sensi degli articoli da 12 a 20 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e dell'articolo 6 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successivamente modificato dal decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, sono sottoposti a tassazione con l'aliquota stabilita al comma 2 del presente articolo.

2. L'aliquota di cui al comma 1 è pari alla differenza tra 12,5 per cento e la percentuale applicata per le regolarizzazioni di cui alle leggi menzionate al comma 1.

3. La somma complessivamente dovuta in base ai commi 1 e 2 viene corrisposta ripartendola in misura eguale negli anni 2005, 2006 e 2007.

4. All'articolo 13 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, la parola «riservata» è ovunque soppressa. Al comma 3 del medesimo articolo, le parole da «senza indicazione» a «riservata» sono sostituite dalle seguenti: «indicando i nominativi dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 e le attività finanziarie da loro rimpatriate».

5. L'articolo 15, comma 5, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, è abrogato.

6. All'articolo 6, comma 1, lettera d), del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successivamente modificato dal decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003,

n. 212, sono abrogate le parole da «relativamente» a «precedente».

**14. 2.** (ex 14. 38.) Guerzoni, Delbono, Cordoni, Sgobio, Alfonso Gianni, Cermigna, Widmann, Montecuollo, Zanella, Gasperoni, Lusetti, Innocenti, Marini, Motta, Bellini, Trupia, Camo, Diana, Sgiacca, Bottino.

*Al comma 1, sostituire la parole: 56 milioni con le seguenti: 150 milioni.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la tassa sui super alcolici è aumentata del 95 per cento.

**14. 3.** (ex 14. 21.) Russo Spena, Giordano, Mascia, Alfonso Gianni.

*Al comma 1, sostituire le parole: 56 milioni con le seguenti: 120 milioni.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

**14. 4.** (ex 14. 45.) Zanella, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scania.

*Al comma 1, sostituire le parole: 56 milioni con le seguenti: 28 milioni.*

*Conseguentemente:*

*al comma 2, sostituire le parole: 22 milioni di euro, di cui 20 milioni di euro con le seguenti: 11 milioni di euro, di cui 8 milioni di euro;*

*al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: , nel limite massimo di 32 milioni di euro.*

**14. 5.** (ex 14. 31.) Sergio Rossi, Pagliarini.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , di cui 17 milioni di euro per l'anno 2005, da destinare alla separata area contrattuale della vicedirigenza di cui all'articolo 17-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

**14. 6.** (ex 14. 53.) Peretti, Liotta, Romano.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-bis. Le risorse finanziarie aggiuntive da destinare all'istituzione dell'apposita area contrattuale della vicedirigenza, prevista dall'articolo 17-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, anche al fine di garantire la funzionalità delle Amministrazioni dello Stato, sono determinate in 89 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005. Tali somme sono comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e delle imposte regionali sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

*Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'Organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59 articolo 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle Entrate) apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 89.000;

2006: — 89.000;

2007: — 89.000.

**14. 7.** (ex 14. 52.) Peretti, Liotta, Romano.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-bis. Per favorire l'istituzione dell'area contrattuale della vicedirigenza, prevista dall'articolo 7 della legge 15 luglio 2002, n. 145, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2005.

*Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 30.000;

2006: — 30.000;

2007: — 30.000.

**14. 8.** (ex 14. 6.) Antonio Pepe, Alberto Giorgetti.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Le risorse già previste dall'articolo 3, comma 78, della legge n. 350 del 2003, poi abrogato dal decreto-legge 24 dicembre 2003, per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale del comparto Ministeri appartenente alle ex carriere direttive, sono incrementate a decorrere dall'anno 2005, di 30 milioni di euro per finanziare l'istituzione dell'apposita area contrattuale della vice dirigenza, prevista dall'articolo 17-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, anche al fine di garantire la funzionalità delle Amministrazioni dello Stato. Tali somme sono comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e delle imposte regionali sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

*Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'Organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59 articolo 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle Entrate), apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 30.000;

2006: — 30.000;

2007: — 30.000.

**14. 9.** (ex 14. 48.) Peretti, Liotta, Romano.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. In aggiunta a quanto stabilito al comma 1, le risorse per la contrattazione

collettiva previste dall'articolo 3, comma 46, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono incrementate per l'anno 2005 del 15,3 per cento.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 50 per cento.

2. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.

**14. 10.** (ex 14. 47.) Bulgarelli, Zanella.

*Al comma 2, sostituire le parole:* di 22 milioni di euro, di cui 20 milioni *con le seguenti:* di 425 milioni di euro, di cui 400 milioni.

*Conseguentemente, all'articolo 36, comma 17, sostituire le parole:* 500 milioni *con le seguenti:* 903 milioni.

**14. 11.** (ex 14. 26.) Bressa, Molinari, Squeglia, Lettieri, Rosato, Leoni, Lucidi, Minniti, Guerzoni, Amici.

*Al comma 2, sostituire le parole:* 22 milioni *con le seguenti:* 40 milioni.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 95 per cento.

**14. 12.** (ex 14. 20.) Russo Spena, Giordano, Mascia, Alfonso Gianni.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Ulteriori risorse, pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, sono destinate al personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia, di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per definire in sede di contrattazione e con-

certazione gli istituti economici finalizzati ad introdurre nel sistema retributivo parametrico il riconoscimento dell'anzianità di servizio e delle competenze maturate nel tempo.

*Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, ridurre del 4 per cento gli accantonamenti relativi a tutti i ministeri per ciascun anno del triennio 2005-2007.*

**14. 13.** (ex 14. 24.) Molinari, Minniti, Angioni, Pisa, Ruzzante, Pinotti, Lumia, De Brasi, Luongo, Rotundo, Tanoni, Santino Adamo Loddo, Papini, Squeglia, Lettieri.

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Ulteriori risorse pari a 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 sono destinate al personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 per definire in sede di contrattazione e concertazione gli istituti economici finalizzati ad introdurre nel sistema retributivo parametrico il riconoscimento dell'anzianità di servizio e delle competenze maturate nel tempo.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

**14. 14.** (ex 14. 14.) Minniti, Bressa, Angioni, Pisa, Ruzzante, Pinotti, Lumia, De Brasi, Luongo, Rotundo, Lucidi, Molinari, Tanoni, Santino Adamo Loddo, Papini.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Ulteriori 20 milioni di euro sono stanziati a decorrere dall'anno 2005 per i miglioramenti retributivi destinati alla di-

rigenza delle Forze Armate e delle Forze di polizia del comparto della sicurezza della difesa.

*Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, ridurre del 2 per cento gli accantonamenti relativi a tutti i ministeri per ciascun anno del triennio 2005-2007.*

**14. 15.** (ex 14. 23.) Molinari, Angioni, Pisa, Ruzzante, Pinotti, Lumia, De Brasi, Luongo, Rotundo, Lucidi, Minniti, Tanoni, Squeglia, Lettieri.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. Ulteriori 10 milioni di euro sono stanziati a decorrere dall'anno 2005 per i miglioramenti retributivi destinati alla dirigenza delle forze Armate e delle Forze di polizia del comparto sicurezza-difesa.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

**14. 16.** (ex 14. 10.) Bressa, Angioni, Molinari, Ruzzante, Pinotti, Lumia, De Brasi, Luongo, Rotundo, Lucidi, Minniti, Tanoni, Santino Adamo Loddo, Papini, Squeglia, Lettieri, Pisa.

*Al comma 3, sostituire le parole: importo complessivo massimo con le seguenti: il 50 per cento dell'importo.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. — 1. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui redditi. Sono pertanto abro-

gate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento.

**14. 17.** (ex 14. 19.) Russo Spena, Giordano, Mascia, Alfonso Gianni.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A decorrere dal 2005, è stanziata la somma di un milione di euro da destinare alla copertura delle spese connesse alla responsabilità civile ed amministrativa per gli eventi dannosi, non dolosi, causati a terzi dal personale delle Forze armate nello svolgimento delle proprie attività istituzionali.*

*Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 1.000;

2006: — 1.000;

2007: — 1.000.

**14. 26.** (ex 14. 61.) Lavagnini, Fallica, Ascierio, Fontana, Cossiga, Ruzzante, Banti, Bricolo.

**(Approvato)**

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

3-bis. Al fine di garantire una copertura assicurativa al personale delle Forze Armate per la responsabilità civile nei confronti di terzi sono stanziati a decorrere dall'anno 2005 risorse pari a 1 milione di euro.

*Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 1.000;

2006: — 1.000;

2007: — 1.000.

**14. 18.** (ex 14. 11.) Molinari, Pinotti, Minniti, Angioni, Pisa, Ruzzante, Lumia, De Brasi, Luongo, Rotundo, Lucidi, Tanoni, Santino Adamo Loddo, Papini, Bressa, Squeglia, Lettieri.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Al fine di garantire una copertura assicurativa al personale delle Forze Armate per la responsabilità civile nei confronti di terzi sono stanziati a decorrere dall'anno 2005 risorse pari a 1 milione di euro.

*Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 1.000;

2006: — 1.000;

2007: — 1.000.

**14. 19.** (ex 14. 22.) Molinari, Pinotti, Minniti, Angioni, Pisa, Ruzzante, Lumia, De Brasi, Luongo, Rotundo, Lucidi, Tannoni, Santino Adamo Loddo, Papini, Squeglia, Lettieri.

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Le risorse previste dall'articolo 3, comma 49 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 sono incrementate del 10 per cento,

*Conseguentemente:*

*all'articolo 29, sopprimere il comma 6;*

*all'articolo 37, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005-2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie;*

*dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:*

ART. 37-bis. — 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

ART. 37-ter. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 la tassa sui super alcolici è aumentata del 95 per cento.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

**14. 20.** (ex 14. 18.) Russo Spina, Giordano, Mascia, Alfonso Gianni.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. A partire dall'anno 2005, al fine di favorire una più efficiente ed economica redistribuzione delle risorse umane ed evitare il persistere di squilibri di organico nell'ambito del territorio nazionale, si prevede, in presenza di eccedenze di personale derivanti dal trasferimento di competenze, che le pubbliche amministrazioni attuino la mobilità obbligatoria nei confronti dei dipendenti che si vengano a trovare in condizioni di soprannumero.

**14. 21.** (ex 14. 34.) Pagliarini, Sergio Rossi.

*Al comma 5, sostituire le parole da: ove siano fino alla fine del comma, con le seguenti:* in conseguenza della contrattazione nazionale.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:* ART. 37-bis. — 1. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

ART. 37-ter — 1. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con la presente legge.

2. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle tassazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed Enti, Istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

3. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

ART. 37-quater — 1. All'articolo 12, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « 45 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 47 per cento ».

2. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di

anidride solforosa (SO<sub>2</sub>) e di ossidi da azoto (NO<sub>x</sub>). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione ».

ART. 37-quinquies — 1. Gli articoli 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

ART. 37-sexies — 1. La lettera b), comma 1, dell'articolo 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni è abrogata. Tale disposizione si applica a partire dal reddito maturato nell'anno 2004.

14. 22. (ex 14. 17.) Russo Spena, Giordano, Mascia, Alfonso Gianni.

*Al comma 5-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il medesimo decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 2004 si intende applicabile anche al Ministero per i beni e le attività culturali, al Ministero della giustizia, al Ministero della salute e all'Agenzia del territorio per l'assunzione dei lavoratori con contratti di lavoro a tempo determinato, prorogati ai sensi dell'articolo 3, comma 62, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

14. 701. Guerzoni, Cordoni, Gasperoni, Motta, Bellini, Innocenti, Trupia, Diana, Sciacca.

*Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:*

5-ter. Al fine di favorire la riorganizzazione delle Forze armate il fondo unico di amministrazione del personale civile

della difesa è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2005-2007, finalizzati alla realizzazione di un programma straordinario di formazione e di riqualificazione del personale civile connesso con le esigenze della ristrutturazione delle Forze armate.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

**ART. 37-bis.** *(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).* — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

**14. 23.** (ex 14. 13.) Pisa, Pinotti, Minniti, Angioni, Ruzzante, Lumia, Luongo, Rotundo, Lucidi, Molinari, Tanoni, Santino Adamo Loddo, Papini.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

**5-ter.** Per il triennio 2005-2007, alle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi compresi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, fatte salve le assunzioni di personale relative a figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore all'unità. Per i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fatte salve le assunzioni autorizzate per l'anno 2004 e non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché quelle connesse alla professionalizzazione delle Forze armate di cui al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, nel limite degli oneri indicati dalla legge 14 novembre 2000, n. 331. Le presenti limitazioni non trovano applicazione nei confronti delle regioni e delle autonomie locali in carenza di organico, fatta eccezione per le province ed i comuni che per l'anno 2004 non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno,

nonché del personale medico ed infermieristico del Servizio sanitario nazionale. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, sono consentite le assunzioni del personale docente delle università e delle scuole di ogni ordine e grado nonché dei ricercatori degli enti ed istituzioni di ricerca che siano risultati vincitori di concorso alla data del 31 ottobre 2004. Per le università continuano ad applicarsi, in ogni caso, i limiti di spesa per il personale di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

*Conseguentemente:*

*dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:* **ART. 35-bis** *(Riduzione dell'imposta regionale sulle attività produttive).* 1. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

**1-ter.** Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), sono ammessi in deduzione, fino all'importo di euro 200.000 i costi di cui al comma 1, lettera b), n. 1), 3) e 4).

*all'articolo 36, comma 19:*

*sostituire le parole:* con una ritenuta unica del 10 per cento, *con le seguenti:* con una ritenuta unica del 15 per cento.

*sostituire le parole:* con una ritenuta unica del 10 per cento *con le seguenti:* con una ritenuta unica del 15 per cento.

*all'articolo 37, Tabella C gli stanziamenti per gli anni 2005 e 2006 sono ridotti fino al 5 per cento.*

**14. 27.** (ex 35. 03 nuova formulazione). Sergio Rossi.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

**5-ter.** Per il triennio 2005-2007, alle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30

marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi compresi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, fatte salve le assunzioni di personale relative a figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore all'unità, nonché quelle relative alle categorie protette. Per i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fatte salve le assunzioni autorizzate per l'anno 2004 e non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché quelle connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, nel limite degli oneri indicati dalla legge 14 novembre 2000, n. 331. Le presenti limitazioni non trovano applicazione nei confronti delle regioni e delle autonomie locali in carenza di organico, fatta eccezione per le province ed i comuni che per l'anno 2004 non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno, nonché del personale medico ed infermieristico del Servizio sanitario nazionale. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, sono consentite le assunzioni del personale docente delle università e delle scuole di ogni ordine e grado nonché dei ricercatori degli enti ed istituzioni di ricerca che siano risultati vincitori di concorso alla data del 31 ottobre 2004. Per le università continuano ad applicarsi, in ogni caso, i limiti di spesa per il personale di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

**14. 24.** (ex 14. 32.) Sergio Rossi, Pagliarini, Dario Galli.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*5-ter.* Per il triennio 2005-2007, alle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi compresi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di perso-

nale a tempo indeterminato, fatte salve le assunzioni di personale relative a figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore all'unità. Per i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fatte salve le assunzioni autorizzate per l'anno 2004 e non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché quelle connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, nel limite degli oneri indicati dalla legge 14 novembre 2000, n. 331. Le presenti limitazioni non trovano applicazione nei confronti delle regioni e delle autonomie locali in carenza di organico, fatta eccezione per le province ed i comuni che per l'anno 2004 non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno, nonché del personale medico ed infermieristico del Servizio sanitario nazionale. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, sono consentite le assunzioni del personale docente delle università e delle scuole di ogni ordine e grado nonché dei ricercatori degli enti ed istituzioni di ricerca che siano risultati vincitori di concorso alla data del 31 ottobre 2004. Per le università continuano ad applicarsi, in ogni caso, i limiti di spesa per il personale di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

**14. 25.** (ex 14. 33.) Sergio Rossi, Pagliarini, Dario Galli.

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

**ART. 14-bis.** — 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto da emanare entro il 30 settembre di ciascun anno, procede alla ricognizione della percentuale pari alla differenza tra il tasso d'inflazione programmata previsto dal documento di programmazione economico-finanziaria per il medesimo anno e la variazione media dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed

impiegati rilevata dall'istituto nazionale di statistica per i dodici mesi precedenti la suddetta data.

2. I datori di lavoro pubblici corrispondono ai propri dipendenti, in occasione del periodo di paga relativo al mese di gennaio, una somma determinata applicando alla retribuzione di cui all'articolo 27 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, corrisposta nell'anno solare precedente, la percentuale determinata dal decreto di cui al comma 1.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:* ART. 37-bis. — 1. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

ART. 37-ter — 1. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con la presente legge.

2. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle tassazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed Enti, Istituzioni e soggetti

residenti in Paesi extra Unione Europea sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

3. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

ART. 37-quater — 1. All'articolo 12, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « 45 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 47 per cento ».

2. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO<sub>2</sub>) e di ossidi da azoto (NO<sub>x</sub>). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione ».

ART. 37-quinquies — 1. Gli articoli 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

ART. 37-sexies — 1. La lettera b), comma 1, dell'articolo 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni è abrogata. Tale disposizione si applica a partire dal reddito maturato nell'anno 2004.

**14. 01.** (ex 14. 014.) Russo Spena, Giordano, Mascia, Alfonso Gianni, Pistone, Sgobio.

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

ART. 14-bis. — 1. In relazione alle esigenze determinate dal processo di perequazione dei trattamenti economici della dirigenza scolastica, le risorse integrative per il Contratto della V area dirigenziale sono determinate in 100 milioni di euro a decorrere dal 2005.

*Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero dell'economia delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 100 milioni;  
2006: — 100 milioni;  
2007: — 100 milioni.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. (*Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni*). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

**14. 02.** (ex 14. 015.) Capitelli, Sasso, Grignaffini, Buffo, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Lolli, Martella, Tocci, Titti De Simone.

**(A.C. 5310-bis — Sezione 4)**

**ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 16.**

*(Disposizioni in materia di organizzazione scolastica).*

1. Per la proroga delle attività di cui all'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di 375 milioni di euro.

2. Per l'anno scolastico 2005-2006, la consistenza numerica della dotazione del personale docente in organico di diritto, non potrà superare quella complessivamente determinata nel medesimo organico di diritto per l'anno scolastico 2004-2005.

3. L'insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria è impartito dai docenti della classe in possesso dei requisiti richiesti o da altro docente facente parte dell'organico di istituto sempre in possesso dei requisiti richiesti. Possono essere attivati posti di lingua straniera da assegnare a docenti specialisti, solo nei casi in cui non sia possibile coprire le ore di insegnamento con i docenti di classe o di istituto. Al fine di realizzare quanto previsto dal presente comma, sono attivati corsi di formazione, nell'ambito delle annuali iniziative di formazione in servizio del personale docente, la cui partecipazione è obbligatoria per tutti i docenti privi dei requisiti previsti per l'insegnamento della lingua straniera.

*(I commi dal 4 al 7 sono stati stralciati).*

8. Per l'attuazione del piano programmatico di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2005, l'ulteriore spesa complessiva di 110 milioni di euro per i seguenti interventi: anticipo delle iscrizioni e generalizzazione della scuola dell'infanzia, iniziative di formazione iniziale e continua del personale, interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare la realizzazione del diritto-dovere di istruzione e formazione.

9. Per la realizzazione di interventi di edilizia e per l'acquisizione di attrezzature didattiche e strumentali di particolare rilevanza da parte delle istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è autorizzata a decorrere dall'anno 2005 la spesa di 10 milioni di euro.

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE**

**ART. 16.**

*(Disposizioni in materia di organizzazione scolastica).*

*Sopprimerlo.*

*Conseguentemente:*

*all'articolo 29, sopprimere il comma 6;*

dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. — 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2005 la tassa sui superalcolici è aumentata del 95 per cento.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2005 l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

**16. 1.** (ex 16. 29). Russo Spena, Giordano, Titti De Simone, Colasio, Sasso.

*Sopprimere il comma 1.*

**16. 2.** (ex 16. 61.) Dario Galli, Sergio Rossi.

*Sopprimere il comma 2.*

**16. 3.** (ex 16. 44). Colasio, Titti De Simone, Grignaffini, Capitelli, Sasso, Buffo, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Lolli, Martella, Tocci, Mazzuca, Bulgarelli, Bimbi, Carra, Volpini, Gambale, Rusconi, Squeglia, Lettieri.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ad eccezione di una quota pari al turn over realizzato al termine dell'anno scolastico 2004.*

**16. 4.** (ex 16. 53). Colasio, Rusconi, Bimbi, Carra, Volpini, Gambale, Marino, Squeglia, Lettieri, Rosato.

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

*2-bis.* Deroghe alla consistenza numerica di cui al comma 2 sono previste per le seguenti finalità:

*a)* impedire che il numero medio degli alunni per classe di ogni istituzione scolastica sia superiore a quello dell'anno precedente;

*b)* assicurare, nelle singole istituzioni scolastiche, la presenza di un insegnante con le funzioni di mediatore culturale almeno ogni dieci alunni stranieri, nonché un adeguato numero di insegnanti di sostegno in presenza di alunni diversamente abili che non possono essere inseriti in misura maggiore ad una unità in classi che non superino i venti alunni.

*2-ter.* Per garantire il perseguimento delle finalità di cui al comma 2-bis è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di 500 milioni di euro.

*Conseguentemente, all'articolo 29, sopprimere il comma 6.*

**16. 5.** (ex 16. 30). Sgobio, Pistone, Bellillo, Maura Cossutta, Agostini, Russo Spena, Duilio, Villetti, Morgando, Michele Ventura, De Franciscis, Zanella, Mazzuca Poggiolini, Cusumano.

*Sopprimere il comma 3.*

*Conseguentemente:*

*all'articolo 29, sopprimere il comma 6;*

*all'articolo 37, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.*

*dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. — 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2005 la tassa sui super alcolici è aumentata del 95 per cento.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

**16. 6.** (ex 16. 23. ) Titti De Simone, Russo Spina.

*Sopprimere il comma 3.*

*Conseguentemente, all'articolo 36, comma 17, apportare le seguenti modificazioni:*

*sostituire le parole: per l'anno 2005 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2005;*

*sostituire le parole: 500 milioni di euro con le seguenti: 800 milioni di euro.*

**16. 7.** (ex 16. 75). Villetti.

*Sopprimere il comma 3.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

**16. 8.** (ex 16. 56.) Colasio, Rusconi, Bimbi, Carra, Volpini, Gambale, Marino, Squeglia, Lettieri.

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: è impartito fino alla fine del comma con le seguenti: è assicurato tramite assunzione in organico di diritto di docenti in possesso dei requisiti necessari.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:*

ART. 37-bis. — 1. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

ART. 37-ter — 1. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria

sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con la presente legge.

2. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle tassazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed Enti, Istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

3. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

ART. 37-*quater* — 1. All'articolo 12, comma 1, lettera *e*) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « 45 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 47 per cento ».

2. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO<sub>2</sub>) e di ossidi da azoto (NOx). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

ART. 37-*quinquies* — 1. Gli articoli 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

ART. 37-*sexies* — 1. La lettera *b*), comma 1, dell'articolo 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni è abrogata. Tale disposizione si applica a partire dal reddito maturato nell'anno 2004.

16. 9. (ex 16. 26. ) Russo Spena, Giordano, Titti De Simone, Sasso, Colasio.

*Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.*

16. 10. (ex 16. 14). Titti De Simone, Russo Spena, Sasso, Capitelli, Colasio.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-*bis*. Gli alunni iscritti alla prima classe delle scuole secondarie superiori statali continuano ad essere esentati dal pagamento delle tasse scolastiche.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:*

ART. 37-*bis*. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 2 per cento.

16. 11. (ex 16. 51). Grignaffini, Colasio, Titti De Simone, Capitelli, Sasso, Buffo, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Lolli, Martella, Tocci, Mazzuca Poggiolini, Bulgarelli, Bimbi, Carra, Volpini, Gambale, Rusconi, Michele Ventura.

*Sostituire il comma 8 con il seguente:*

8. Per l'attuazione della generalizzazione dell'offerta formativa della scuola dell'infanzia è autorizzata, a decorrere dall'anno 2005, la spesa di 110 milioni di euro.

16. 12. (ex 16. 21). Titti De Simone, Russo Spena, Pistone, Bellillo, Giulietti, Lolli, Sasso, Colasio, Capitelli.

*Al comma 8, sostituire le parole: 110 milioni di euro, con le seguenti: 344 milioni di euro.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

**16. 13.** (ex 16. 47). Colasio, Grignaffini, Capitelli, Sasso, Buffo, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Lolli, Martella, Tocci, Mazzuca Poggiolini, Bulgarelli, Bimbi, Carra, Volpini, Gambale, Rusconi, Squeglia, Lettieri.

*Al comma 8 sostituire le parole: 110 milioni di euro con le seguenti: 300 milioni di euro.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

**16. 14.** (ex 16. 48). Grignaffini, Colasio, Capitelli, Sasso, Buffo, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Lolli, Martella, Tocci, Mazzuca Poggiolini, Bulgarelli, Bimbi, Carra, Volpini, Gambale, Rusconi.

*Al comma 8, sostituire le parole: 110 milioni di euro con la seguente: 200 milioni di euro.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 la tassa sui super alcolici è aumentata del 95 per cento.

**16. 15.** (ex 16. 25). Russo Spena, Giordano, Titti De Simone.

*Al comma 8 sopprimere le parole: anticipo delle iscrizioni e.*

**\*16. 16.** (ex \* 16. 8). Titti De Simone, Russo Spena, Sasso.

*Al comma 8 sopprimere le parole: anticipo delle iscrizioni e.*

**\*16. 17.** (ex\* 16. 55). Rusconi, Colasio, Bimbi, Carra, Volpini, Gambale, Marino, Squeglia, Lettieri.

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

*8-bis.* A decorrere dall'anno 2005 è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro al fine di realizzare la generalizzazione della scuola per l'infanzia, per corrispondere a tutte le domande di tempo pieno e prolungato, per assicurare la piena gratuità della scuola dell'obbligo, ivi compresi i libri di testo scolastici, a partire dalle famiglie con redditi fino a 30 milioni di euro annui.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. — 1. L'articolo 13 ed il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.

**16. 18.** (ex 16. 74.) Villetti, Morgando, Russo Spena, Michele Ventura, De Franciscis, Zanella, Mazzuca Poggiolini, Sgobio, Agostini, Duilio, Cusumano, Boato, Pistone, Rosato.

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

*8-bis.* Per l'anno 2005, al fine di consentire ai Comuni di sostenere le maggiori spese in conseguenza della applicazione della legge n. 53 del 2003, in particolare per il costo dei nuovi obbligati al diritto-dovere dei 125.000 nuovi utenti all'anno, relativamente a mense scolastiche e trasporti, libri di testo, materiale didattico, arredamento, assistenza disabili e per quanto compreso nel concetto di diritto-dovere, è stanziata la somma di 50 milioni di euro.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.

\* **16. 19.** (ex \*16. 37.) Rusconi, Stradiotto, Realacci, Molinari, Meduri, Fioroni, Lusetti, Reduzzi, Milana, Squeglia, Lettieri, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

8-bis. Per l'anno 2005, al fine di consentire ai Comuni di sostenere le maggiori spese in conseguenza della applicazione della legge n. 53 del 2003, in particolare per il costo dei nuovi obbligati al diritto-dovere dei 125.000 nuovi utenti all'anno, relativamente a mense scolastiche e trasporti, libri di testo, materiale didattico, arredamento, assistenza disabili e per quanto compreso nel concetto di diritto-dovere, è stanziata la somma di 50 milioni di euro.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.

\* **16. 20.** (\* 16. 79.) Boato, Zanella, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

8-bis. Per l'anno 2005, al fine di consentire ai Comuni di sostenere le maggiori spese in conseguenza della applicazione della legge n. 53 del 2003, in particolare per il costo dei nuovi obbligati al diritto-dovere dei 125.000 nuovi utenti all'anno, relativamente a mense scolastiche e trasporti, libri di testo, materiale didattico, arredamento, assistenza disabili e per quanto compreso nel concetto di diritto-dovere, è stanziata la somma di 50 milioni di euro.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.

\* **16. 21.** (\*16. 63. ) Di Gioia, Grotto, Pappaterra, Villetti, Intini, Boselli, Buemi.

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

8-bis. Per l'anno 2005, al fine di consentire ai Comuni di sostenere le maggiori spese in conseguenza della applicazione della legge n. 53 del 2003, in particolare per il costo dei nuovi obbligati al diritto-dovere dei 125.000 nuovi utenti all'anno, relativamente a mense scolastiche e trasporti, libri di testo, materiale didattico, arredamento, assistenza disabili e per quanto compreso nel concetto di diritto-dovere, è stanziata la somma di 50 milioni di euro.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.

\* **16. 22.** (\*16. 68.) Mariotti, Michele Ventura, Benvenuto, Agostini, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Tolotti, De Simone, Oliverio, Tidei, Diana, Sgobio, Pistone, Mazzuca Poggiolini.

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

8-bis. Per l'anno 2005, al fine di consentire ai Comuni di sostenere le maggiori spese in conseguenza della applicazione della legge n. 53 del 2003, in particolare per il costo dei nuovi obbligati al diritto-dovere dei 125.000 nuovi utenti all'anno, relativamente a mense scolastiche e trasporti, libri di testo, materiale didattico, arredamento, assistenza disabili e per

quanto compreso nel concetto di diritto-dovere, è stanziata la somma di 50 milioni di euro.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.

\* **16. 23.** (ex \*16. 15.) Cusumano, Mastella, Acquarone, De Franciscis, Montecuoello, Ostillo, Luigi Pepe, Potenza.

*Al comma 9, sostituire le parole: 10 milioni di euro con le seguenti: 244 milioni di euro.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

**16. 24.** (ex 16. 49.) Titti De Simone, Colasio, Grignaffini, Capitelli, Sasso, Buffo, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Lolli, Martella, Tocci, Mazzuca Poggiolini, Bulgarelli, Bimbi, Carra, Volpini, Gambale, Rusconi.

*Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

ART. 16-bis. — 1. Relativamente all'anno 2005, è autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per la costituzione di un fondo finalizzato ad un programma straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici, con particolare riguardo a quelli situati sul territorio di zone soggette a rischio sismico.

2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto da adot-

tare entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla ripartizione del Fondo di cui al comma 1 e predispone le linee operative di intervento nonché le modalità di attuazione.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante riduzione, per l'anno 2005, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 7, della legge n. 289 del 2002, come rifinanziata da ultimo dall'articolo 3, comma 101, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

4. Il comma 7 dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 è abrogato.

**16. 01.** (ex 16. 034.) Villetti, Abbondanzieri.

*Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:*

ART. 16-bis. — 1. Ai fini dell'integrazione degli alunni stranieri sono previsti corsi di formazione per il personale docente sugli aspetti sociali, didattici e pedagogici relativi all'inserimento dei predetti alunni. È assicurata inoltre la presenza nell'organico della scuola di un numero di mediatori culturali rapportato all'entità della presenza di alunni stranieri e comunque non inferiore ad uno per ogni istituto scolastico.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

**16. 02.** (ex 16. 34.) Sgobio, Pistone, Bellillo, Maura Cossutta, Agostini, Russo Spena, Duilio, Morgando, Michele Ventura, De Franciscis, Zanella, Mazzuca Poggiolini, Cusumano.

*Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:*

ART. 16-bis. — 1. Il comma 7 dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 è sostituito dal seguente:

7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, sono determinati i criteri per l'attribuzione alle persone fisiche di un contributo, finalizzato alla riduzione degli oneri, relativi ai libri di testo effettivamente rimasti a carico per l'attività educativa di altri componenti del medesimo nucleo familiare presso la scuola dell'obbligo, nel limite complessivo 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. L'attribuzione di tale contributo interesserà prioritariamente i redditi familiari fino a 30.000 euro annui. Gli studenti iscritti alla prima classe delle scuole secondarie superiori statali continuano ad essere esentati dal pagamento delle tasse scolastiche.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. — 1. l'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

**16. 03.** (ex 16. 33.) Sgobio, Pistone, Bellillo, Maura Cossutta.

*Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:*

ART. 16-bis. — 1. Per garantire la fornitura gratuita dei libri di testo, di cui all'articolo 27 della legge n. 448 del 1998, è autorizzata per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 la somma di 103, 291 milioni di euro.

*Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero degli Affari Esteri, apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 103.291;

2006: — 103.291;

2007: — 103.291.

**16. 04.** (ex 16. 60.) Bianchi Clerici, Sergio Rossi.

*Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:*

ART. 16-bis. — 1. Per le finalità di cui all'articolo 27 della legge n. 448 del 98 per l'anno 2005 è autorizzata la spesa di 103 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2006 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge n. 468 del 1998.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

**16. 05.** (ex 16. 015.) Sasso, Capitelli, Grignaffini, Buffo, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Lolli, Martella, Tocci.

#### (A.C. 5310-bis — Sezione 5)

#### ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 17.

*(Divieto di estensione dei giudicati ed altre norme processuali).*

1. Per il triennio 2005-2007 è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, di adottare provvedimenti per l'estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato, o comunque divenute esecutive, in materia di personale delle amministrazioni pubbliche.

2. All'articolo 61 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Le pubbliche amministrazioni comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e

delle finanze l'esistenza di controversie relative ai rapporti di lavoro dalla cui soccombenza potrebbero derivare oneri aggiuntivi significativamente rilevanti per il numero dei soggetti direttamente o indirettamente interessati o comunque per gli effetti sulla finanza pubblica. La Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, può intervenire nel processo ai sensi dell'articolo 105 del codice di procedura civile ».

3. Dopo l'articolo 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:

« ART. 63-bis. (*Intervento dell'ARAN nelle controversie relative ai rapporti di lavoro*). — 1. L'ARAN può intervenire nei giudizi innanzi al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, aventi ad oggetto le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, al fine di garantire la corretta interpretazione e l'uniforme applicazione dei contratti collettivi. Per le controversie relative al personale di cui all'articolo 3, derivanti dalle specifiche discipline ordinamentali e retributive, l'intervento in giudizio può essere assicurato attraverso la Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze ».

3-bis. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 3, comma 149, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementata di un milione di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.

#### PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 17.

(*Divieto di estensione dei giudicati ed altre norme processuali*).

*Sopprimerlo.*

*Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:*

ART. 37-bis. — 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

ART. 37-ter. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 la tassa sui super alcolici è aumentata del 95 per cento.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

17. 1. (ex 17. 2.) Russo Spena, Giordano, Pisapia.

*Sopprimere il comma 1.*

*Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 100.000;

2006: — 100.000;

2007: — 100.000.

17. 2. (ex 17. 5.) Michele Ventura, Agostini, Guerzoni.

*Sopprimere il comma 3.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

**17. 3.** (ex 17. 1.) Guerzoni, Cordoni, Delbono, Sgobio, Alfonso Gianni, Ceremigna, Widmann, Montecuollo, Zanella, Gasperoni, Lusetti, Innocenti, Marini, Bellini, Trupia, Camo, Diana, Sciacca, Bottino.

**(A.C. 5310-bis — Sezione 6)**

ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

CAPO IV

INTERVENTI IN MATERIA  
PREVIDENZIALE E SOCIALE

ART. 19.

*(Gestioni previdenziali).*

1. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è stabilito per l'anno 2005:

a) in 532,37 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS);

b) in 131,55 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti,

ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.

2. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 1, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2005 in 15.740,39 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera a), e in 3.889,53 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera b).

3. I medesimi complessivi importi di cui ai commi 1 e 2 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui al comma 1, lettera a), della somma di 1.059,08 milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989, nonché al netto delle somme di 2,36 milioni di euro e di 54,78 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE

CAPO IV

INTERVENTI IN MATERIA  
PREVIDENZIALE E SOCIALE

ART. 19.

*(Gestioni previdenziali).*

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

4. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo finalizzato all'assegnazione di contributi destinati alle casalinghe, che non svolgono attività lavorative e che non percepiscono nessun altro reddito pensionistico, ad esclusione delle pensioni o degli assegni

derivanti da cause di inabilità e invalidità, e il cui reddito familiare non sia superiore a 10.716,68 euro annui.

5. Il funzionamento del fondo di cui al comma 4, nonché i criteri e le modalità di accesso e di assegnazione dei contributi, sono disciplinati con regolamento, adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

6. Per le finalità di cui al comma 4, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2005, la spesa annua massima di due milioni di euro.

*Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 2.000;

2006: — 2.000;

2007: — 2.000.

**19. 2.** (ex 19. 10.) Sgobio, Pistone, Bellillo, Maura Cossutta.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

4. A decorrere dal 1° gennaio 2005, è dovuto, per un periodo di tre anni, nelle misure di seguito indicate, un contributo di solidarietà, a valere sui trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, ivi compresi i trattamenti pensionistici integrativi e complementari che assicurino prestazioni definite di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124:

a) per importi mensili netti da 3.000 a 5.732 euro: 0,5 per cento;

b) per importi mensili netti da 5.733 a 7.750 euro: 1,5 per cento;

c) per importi mensili netti superiori a 7.751 euro: 3 per cento.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

3. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

**19. 3.** (ex 19. 11.) Sgobio, Pistone, Bellillo, Maura Cossutta.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

4. Il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, istituito a norma dell'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, è integrato per l'anno 2005 di 100 milioni di euro.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata dell'8 per cento.

19. 1. (ex 19. 7.) Battaglia, Cordoni, Delbono, Sgobio, Alfonso Gianni, Ceremigna, Widmann, Montecuollo, Zanella, Giacco, Guerzoni, Gasperoni, Lusetti, Innocenti, Marini, Motta, Bellini, Trupia, Camo, Diana, Sciacca, Bottino, Frigato.

**(A.C. 5310-bis — Sezione 7)**

**ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

**ART. 20.**

*(Trasferimenti all'INPS).*

1. Ai fini della copertura dei maggiori oneri derivanti dall'assunzione, a carico del bilancio dello Stato, del finanziamento della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, riferiti agli esercizi finanziari precedenti l'anno 2004, per un importo pari a 7.581,83 milioni di euro, sono utilizzate:

a) le somme trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS ai sensi dell'articolo 35, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, a titolo di anticipazione sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali risultate, nel loro complesso, eccedenti sulla base dei bilanci consuntivi per le esigenze delle predette gestioni, evidenziate nella contabilità del predetto Istituto ai sensi dell'articolo 35, comma 6, della predetta legge n. 448 del 1998, per un ammontare complessivo non superiore a 5.700 milioni di euro;

b) le somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo dell'anno 2003, trasferite alla predetta gestione dell'INPS in eccedenza rispetto agli oneri

per prestazioni e provvidenze varie, ivi comprese le somme trasferite in eccedenza per il finanziamento degli oneri di cui all'articolo 49, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e fatto salvo quanto previsto dal decreto-legge 14 aprile 2003, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 giugno 2003, n. 133, per un ammontare complessivo pari a 307,51 milioni di euro;

c) le risorse trasferite all'INPS ed accantonate presso la medesima gestione, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno 2003 del predetto Istituto, in quanto non utilizzate per i seguenti scopi:

1) finanziamento delle prestazioni economiche per la tubercolosi di cui all'articolo 3, comma 14, della citata legge n. 448 del 1998, per un ammontare complessivo pari a 804,98 milioni di euro;

2) finanziamento degli oneri per pensionamenti anticipati di cui all'articolo 8 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e all'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per un ammontare complessivo pari a 457,71 milioni di euro;

3) finanziamento degli oneri per l'assistenza ai portatori di *handicap* grave di cui all'articolo 80, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per un ammontare complessivo pari a 300,66 milioni di euro;

4) finanziamento degli oneri per i trattamenti di integrazione salariale straordinaria previsti da disposizioni diverse, per un ammontare complessivo pari a 10,97 milioni di euro.

2. Il complesso degli effetti contabili delle disposizioni di cui al comma 1 sulle gestioni dell'INPS interessate è definito con la procedura di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Ai fini del finanziamento dei maggiori oneri a carico della Gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordo-

muti di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, valutati in 1.326 milioni di euro per l'esercizio 2004 e 827 milioni di euro a decorrere dal 2005:

a) per l'esercizio 2004, concorrono, per un importo complessivo di 780 milioni di euro, le risorse derivanti da:

1) i minori oneri accertati nell'attuazione dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, concernente incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati, per un ammontare complessivo pari a 245 milioni di euro;

2) i minori oneri accertati nell'attuazione dell'articolo 3, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernente prestazioni economiche per la tubercolosi, per un ammontare complessivo pari a 70 milioni di euro;

3) i minori oneri accertati nell'attuazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernenti rispettivamente assistenza ai portatori di *handicap* grave e contribuzione figurativa in favore di sordomuti ed invalidi, per un ammontare complessivo pari a 160 milioni di euro;

4) i minori oneri, rispetto alla somma di 872,8 milioni di euro prevista dalla legge 31 dicembre 1991, n. 415, e dalla legge 23 dicembre 1992, n. 500, per il finanziamento della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, accertati nell'attuazione delle norme in materia di pensionamenti anticipati, per un ammontare complessivo pari a 305 milioni di euro;

b) a decorrere dall'anno 2005, sono utilizzate le risorse derivanti da:

1) i minori oneri accertati nell'attuazione del citato articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per un ammontare complessivo pari a 245 milioni di euro;

2) i minori oneri accertati nell'attuazione del citato articolo 3, comma 14,

della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per un ammontare complessivo pari a 277 milioni di euro;

3) i minori oneri, rispetto alla somma di 872,8 milioni di euro prevista dalle citate leggi 31 dicembre 1991, n. 415, e 23 dicembre 1992, n. 500, per il finanziamento della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, accertati nell'attuazione delle norme in materia di pensionamenti anticipati, per un ammontare complessivo pari a 305 milioni di euro.

#### PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 20.

*(Trasferimenti all'INPS).*

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

ART. 20-bis. — 1. In attuazione dell'articolo 45, primo comma, della Costituzione, è istituito un Fondo per l'erogazione di contributi alle cooperative sociali, di cui agli articoli 1 e 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381, finalizzati al finanziamento di iniziative economico-solidali in grado di promuovere coesione sociale e di creare nuova occupazione, in particolare in favore delle persone svantaggiate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera k), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è gestito da Sviluppo Italia SpA sulla base dei criteri e degli indirizzi stabiliti con direttiva del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

3. La dotazione del Fondo è pari a 15 milioni di euro per l'anno 2005. Il Fondo può essere incrementato anche con i contributi di regioni, fondazioni e altri soggetti pubblici e privati.

4. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede a valere sul Fondo per l'oc-

cupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

\* **20. 044.** (ex 20. 26., 20. 25 e 28. 27) Campa, Paoletti Tangheroni, Licastro Scardino, Pinto, Mondello, Caligiuri, Lupi.

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

ART. 20-bis. — 1. In attuazione dell'articolo 45, primo comma, della Costituzione, è istituito un Fondo per l'erogazione di contributi alle cooperative sociali, di cui agli articoli 1 e 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381, finalizzati al finanziamento di iniziative economico-solidali in grado di promuovere coesione sociale e di creare nuova occupazione, in particolare in favore delle persone svantaggiate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera k), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è gestito da Sviluppo Italia SpA sulla base dei criteri e degli indirizzi stabiliti con direttiva del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

3. La dotazione del Fondo è pari a 15 milioni di euro per l'anno 2005. Il Fondo può essere incrementato anche con i contributi di regioni, fondazioni e altri soggetti pubblici e privati.

4. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

\* **20. 071.** (ex 26. 43, 28. 28, e 28. 027.) Delbono, Boccia, Burtone, Molinari, Realacci, Squeglia, Lettieri.

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

ART. 20-bis. — 1. In attuazione dell'articolo 45, primo comma, della Costituzione, è istituito un Fondo per l'ero-

gazione di contributi alle cooperative sociali, di cui agli articoli 1 e 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381, finalizzati al finanziamento di iniziative economico-solidali in grado di promuovere coesione sociale e di creare nuova occupazione, in particolare in favore delle persone svantaggiate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera k), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è gestito da Sviluppo Italia SpA sulla base dei criteri e degli indirizzi stabiliti con direttiva del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

3. La dotazione del Fondo è pari a 15 milioni di euro per l'anno 2005. Il Fondo può essere incrementato anche con i contributi di regioni, fondazioni e altri soggetti pubblici e privati.

4. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

\* **20. 072.** (ex \* 28. 25). Peretti, Liotta, Romano, Mazzoni.

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

ART. 20-bis. — 1. In attuazione dell'articolo 45, primo comma, della Costituzione, è istituito un Fondo per l'erogazione di contributi alle cooperative sociali, di cui agli articoli 1 e 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381, finalizzati al finanziamento di iniziative economico-solidali in grado di promuovere coesione sociale e di creare nuova occupazione, in particolare in favore delle persone svantaggiate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera k), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è gestito da Sviluppo Italia SpA sulla base dei criteri e degli indirizzi stabiliti con direttiva del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

3. La dotazione del Fondo è pari a 15 milioni di euro per l'anno 2005. Il Fondo

può essere incrementato anche con i contributi di regioni, fondazioni e altri soggetti pubblici e privati.

4. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

\* **20. 073.** (ex 28. 06.) Saglia, Antonio Pepe.

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

**ART. 20-bis.** — (*Istituzione Fondo in favore delle cooperative sociali*). — 1. In attuazione dell'articolo 45, primo comma, della Costituzione, è istituito un Fondo per l'erogazione di contributi alle cooperative sociali, di cui agli articoli 1 e 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381, finalizzati al finanziamento di iniziative economico-sociali in grado di promuovere coesione sociale e di creare nuova occupazione, in particolare in favore delle persone svantaggiate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera k), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Il Fondo è gestito da Sviluppo Italia SpA sulla base dei criteri e degli indirizzi stabiliti con direttiva del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. La dotazione del Fondo è pari a 15 milioni di euro per l'anno 2005. Il Fondo può essere incrementato anche con i contributi di regioni, fondazioni e altri soggetti pubblici e privati.

*Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero dell'interno, apportare la seguente variazione:*

2005: — 15.000.

**20. 074.** (ex 28. 028.) Delbono, Boccia, Squeglia, Lettieri.

*Dopo l'articolo 20, aggiungere i seguenti:*

**ART. 20-bis.** — (*Rivalutazione delle pensioni al costo della vita*). — 1. All'articolo

11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, le parole: « Si applicano i criteri e le modalità di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 » sono sostituite dalle seguenti: « La percentuale di aumento si applica sull'importo non eccedente il quintuplo del trattamento minimo del fondo pensioni per i lavoratori dipendenti. Per le fasce di importo superiore al quintuplo del trattamento minimo la percentuale è ridotta al 75 per cento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro il 20 novembre di ciascun anno, sono determinate le percentuali di variazione dell'indice di cui al presente comma e le modalità di corresponsione dei conguagli derivanti dagli scostamenti tra i valori determinati ai sensi del medesimo comma e quelli accertati ».

**ART. 20-ter.** — (*Incremento della deduzione per i redditi da pensione ai fini IRPEF*). — 1. All'articolo 11, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione, le parole: « pari a 4.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « pari a 4.500 euro ».

**ART. 20-quater.** — (*Copertura finanziaria*). — 1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 20-ter si provvede mediante parte del gettito derivante dall'imposta sulle successioni e donazioni sui grandi patrimoni, che è ripristinata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella misura e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:*

**ART. 37-bis.** — (*Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni*). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14

della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

ART. 37-ter. — (*Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie*). — 1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.

2. Dall'imposta di cui al comma i sono esenti le operazioni relative a:

a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;

b) transazioni intracomunitarie;

c) esportazione od importazione di beni e servizi;

d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;

e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

3. Il Governo è impegnato a promuovere un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.

4. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1 è finalizzata ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.

5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, definisce:

a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso

l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;

b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;

c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma i con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione ditale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione;

d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 4.

**20. 070.** (ex 29. 0134.) Mazzuca Poggolini, Morgando, Russo Spena, Ventura, Zanella, Sgobio, Agostini, Duilio, Pistone.

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

ART. 20-bis. — (*Rivalutazione delle pensioni al costo della vita*). — 1. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, le parole: « Si applicano i criteri e le modalità di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 » sono sostituite dalle seguenti: « La percentuale di aumento si applica sull'importo non eccedente il quintuplo del trattamento minimo del fondo pensioni per i lavoratori dipendenti. Per le fasce di importo superiore al quintuplo del trattamento minimo la percentuale è ridotta al 75 per cento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro il 20 novembre di ciascun anno, sono determinate le percentuali di variazione dell'indice di cui al presente comma e le modalità di corresponsione dei conguagli derivanti da-

gli scostamenti tra i valori determinati ai sensi del medesimo comma e quelli accertati ».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. — (*Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni*). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

**20. 02.** (ex 20. 09.) Gasperoni, Cordoni, Delbono, Sgobio, Alfonso Gianni, Cermigna, Zanella, Widmann, Montecuollo, Guerzoni, Lusetti, Innocenti, Marini, Motta, Bellini, Trupia, Camo, Diana, Sciacca, Bottino.

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

ART. 20-bis. — (*Rivalutazione delle pensioni al costo della vita*). — 1. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, le parole: « Si applicano i criteri e le modalità di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 » sono sostituite dalle seguenti: « La percentuale di aumento si applica sull'importo non eccedente il quintuplo del trattamento minimo del fondo pensioni per i lavoratori dipendenti. Per le fasce di importo superiore al quintuplo del trattamento minimo la percentuale è ridotta al 75 per cento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro il 20 novembre di ciascun anno, sono determinate le percentuali di variazione dell'indice di cui al presente comma e le modalità di corresponsione dei conguagli derivanti dagli scostamenti tra i valori determinati ai sensi del medesimo comma e quelli accertati ».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. — (*Aliquote delle imposte sostitutive relative ai redditi da capitale*). —

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 20-bis, salvo quando non sia previsto diversamente, si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della disposizione di cui al comma 2.

2. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 5, decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

c) articolo 2, decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239;

d) articolo 1, decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;

e) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

g) articolo 11-bis, decreto legislativo 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

h) articoli 5 e 7 e 13 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

**20. 03.** (ex 20. 029. e 20. 0115) Benvenuto, Agostini, Cordoni, Innocenti, Guerzoni, Gasperoni, Fluvi, Cennamo, Pistone, Michele Ventura, Intini, Villetti, Buemi.

*Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:*

ART. 20-bis. — (*Adeguamento delle pensioni all'incremento del prodotto interno lordo*). — 1. Il comma 2 dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 2. Ulteriori aumenti possono essere stabiliti con legge finanziaria in relazione

all'andamento dell'economia, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Con effetto dal 1° gennaio 2005, i predetti aumenti sono stabiliti nel limite di un punto percentuale della base imponibile a valere sulle fasce di pensione fino ad un valore pari ad una volta e mezzo il trattamento minimo del fondo pensioni per i lavoratori dipendenti ».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. — 1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 5, decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

c) articolo 2, decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239;

d) articolo 1, decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

e) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

g) articolo 11-bis, decreto legislativo 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

h) articoli 5 e 7 e 13 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

**20. 04.** (ex 20. 07. parte ammissibile)  
Cordoni, Delbono, Sgobio, Alfonso Gianni, Ceremigna, Zanella, Widmann, Montecuollo, Guerzoni, Gasperoni, Lusetti, Innocenti, Marini, Motta, Bellini, Trupia, Camo, Diana, Sciacca, Bottino.

*Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:*

ART. 20-bis. — (Adeguamento delle pensioni all'incremento del prodotto interno lordo). — 1. Il comma 2 dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 2. Ulteriori aumenti possono essere stabiliti con legge finanziaria in relazione all'andamento dell'economia, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Con effetto dal 1° gennaio 2005, i predetti aumenti sono stabiliti nel limite di un punto percentuale della base imponibile a valere sulle fasce di pensione fino ad un valore pari ad una volta e mezzo il trattamento minimo del fondo pensioni per i lavoratori dipendenti ».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. — (Emersione di attività detenute all'estero). — 1. Le somme di danaro e le attività finanziarie rimpatriate da soggetti fiscalmente residenti in Italia ai sensi degli articoli da 12 a 20 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e dell'articolo 6 del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successivamente modificato dal decreto legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2003, n. 212, sono sottoposte a tassazione con l'aliquota stabilita al comma 2 del presente articolo.

2. L'aliquota di cui al comma 1 è pari alla differenza tra 12,5 per cento e la percentuale applicata per le regolarizzazioni di cui alle leggi menzionate al comma 1.

3. La somma complessivamente dovuta in base ai commi 1 e 2 viene corrisposta ripartendola in misura eguale negli anni 2005, 2006, 2007.

4. All'articolo 13 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con

modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, la parola: « riservata » è ovunque soppressa. Al comma 3 del medesimo articolo, le parole da: « senza indicazione » a: « riservata » sono sostituite dalle seguenti: « indicando i nominativi dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 e le attività finanziarie da loro rimpatriate ».

5. L'articolo 15, comma 5, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, è abrogato.

6. All'articolo 6, comma 1, lettera *d*), del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successivamente modificato dal decreto legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2003, n. 212, sono abrogate le parole da: « relativamente » a: « precedente ».

**20. 05.** (ex 20. 08.) Delbono, Cordoni, Sgobio, Alfonso Gianni, Ceremigna, Widmann, Montecucullo, Zanella, Guersoni, Gasperoni, Luseti, Innocenti, Marini, Motta, Bellini, Trupia, Camo, Diana, Sciacca, Bottino.

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

ART. 20-bis. — 1. Gli aumenti delle pensioni previdenziali ed assistenziali sono effettuati in base all'adeguamento al costo vita, come previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 503 del 1992, ed in base alla dinamica delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della funzione pubblica, entro il 30 gennaio di ogni anno, è stabilita la percentuale di adeguamento delle pensioni alla dinamica delle retribuzioni di cui al comma 1.

3. Ai fini dell'attuazione dei commi precedenti è stabilito un limite di spesa pari a 550 milioni di euro annui.

*Conseguentemente, all'articolo 36:*

*al comma 17, sostituire le parole:* Per l'anno 2005 *con le seguenti:* A decorrere dall'anno 2005;

*al comma 17, sostituire le parole:* 500 milioni di euro *con le seguenti:* pari a 700 milioni di euro;

*al comma 19, sostituire le parole:* 10 per cento *con le seguenti:* 15 per cento.

**20. 06.** (ex 20. 9.) Fiori, Benvenuto.

*Dopo l'articolo 20, aggiungere i seguenti:*

ART. 20-bis. — (*Incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati*). — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 è incrementata, a favore dei soggetti di età pari o superiore a sessanta anni e fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro al mese per tredici mensilità, la misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici di cui:

*a)* all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e successive modificazioni;

*b)* all'articolo 70, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con riferimento ai titolari dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

*c)* all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, con riferimento ai titolari della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

2. I medesimi benefici di cui al comma 1 in presenza dei requisiti anagrafici di cui al medesimo comma, sono corrisposti ai titolari dei trattamenti trasferiti all'INPS ai sensi dell'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nonché ai ciechi civili titolari di pensione, tenendo conto dei medesimi criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo dei predetti benefici.

3. L'incremento di cui al comma 1 è concesso in base alle condizioni di cui all'articolo 38, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n.488.

4. Ai fini della concessione delle maggiorazioni di cui al presente articolo non si tiene conto del reddito della casa di abitazione.

ART. 20-ter. — 1. Per il triennio 2005-2007, alle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi compresi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, fatte salve le assunzioni di personale relative a figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore all'unità, nonché quelle relative alle categorie protette. Per i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fatte salve le assunzioni autorizzate per l'anno 2004 e non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché quelle connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, nel limite degli oneri indicati dalla legge 14 novembre 2000, n. 331. Le presenti limitazioni non trovano applicazione nei confronti delle regioni e delle autonomie locali in carenza di organico, fatta eccezione per le province ed i comuni che per l'anno 2004 non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno, nonché del personale medico ed infermieristico del Servizio sanitario nazionale. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, sono consentite le assunzioni del personale docente delle università e delle scuole di ogni ordine e grado nonché dei ricercatori degli enti ed istituzioni di ricerca che siano risultati vincitori di concorso alla data del 31 ottobre 2004. Per le università continuano ad applicarsi, in ogni caso, i limiti

di spesa per il personale di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997.

**20. 07.** (ex 20. 096.) Dario Galli, Sergio Rossi, Francesca Martini.

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

ART. 20-bis. — (*Estensione dei beneficiari della maggiorazione pensionistica di cui all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448*). — 1. All'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. L'età anagrafica relativa ai soggetti di cui al comma 1 è ridotta, fino ad un massimo di dieci anni, di un anno ogni tre anni di contribuzione fatta valere dal soggetto. Il requisito dei tre anni di contribuzione risulta soddisfatto in presenza di periodi retributivi complessivamente pari o superiori alla metà del triennio »;

b) alla lettera b) del comma 5, le parole: « incrementati dell'importo annuo dell'assegno sociale » sono sostituite dalle seguenti: « incrementati di un pari importo »;

c) al comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , del reddito fondiario purché di importo annuo non superiore a 185,92 euro. Agli stessi fini, non si tiene conto di una quota della pensione o delle pensioni a calcolo di cui è titolare il soggetto interessato all'incremento, nella misura di un terzo del loro importo complessivo ed entro il limite di un terzo dell'importo di cui al comma 1, e comunque, qualora il soggetto interessato all'incremento possa fare valere un'anzianità contributiva almeno pari a venticinque anni, nella misura minima annua di 300 euro ».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. — (*Emersione di attività detenute all'estero*). — 1. Le somme di danaro e le attività finanziarie rimpatriate

da soggetti fiscalmente residenti in Italia ai sensi degli articoli da 12 a 20 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e dell'articolo 6 del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successivamente modificato dal decreto legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2003, n. 212, sono sottoposti a tassazione con l'aliquota stabilita al comma 2 del presente articolo.

2. L'aliquota di cui al comma 1 è pari alla differenza tra 12,5 per cento e la percentuale applicata per le regolarizzazioni di cui alle leggi menzionate al comma 1.

3. La somma complessivamente dovuta in base ai commi 1 e 2 viene corrisposta ripartendola in misura eguale negli anni 2005, 2006 e 2007.

4. All'articolo 13 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, la parola: «riservata» è ovunque soppressa. Al comma 3 del medesimo articolo, le parole da: «senza indicazione» a: «riservata» sono sostituite dalle seguenti: «indicando i nominativi dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 e le attività finanziarie da loro rimpatriate».

5. L'articolo 15, comma 5, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, è abrogato.

6. All'articolo 6, comma 1, lettera *d*), del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successivamente modificato dal decreto legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, sono abrogate le parole da: «relativamente» a: «precedente».

**20. 08.** (ex 20. 014.) Delbono, Cordoni, Sgobio, Alfonso Gianni, Ceremigna, Zanella, Widmann, Zanella, Montecuollo, Guerzoni, Gasperoni, Lusetti, Innocenti, Marini, Motta, Bellini, Trupia, Camo, Diana, Sciacca, Bottino, Squeglia, Lettieri.

*Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:*

**ART. 20-bis.** — (*Estensione dei beneficiari della maggiorazione pensionistica di cui all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448*). — 1. All'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* il comma 3 è sostituito dal seguente:

«L'età anagrafica relativa ai soggetti di cui al comma 1 è ridotta, fino ad un massimo di dieci anni, di un anno ogni tre anni di contribuzione fatta valere dal soggetto. Il requisito dei tre anni di contribuzione risulta soddisfatto in presenza di periodi retributivi complessivamente pari o superiori alla metà del triennio»;

*b)* alla lettera *b*) del comma 5, le parole: «incrementati dell'importo annuo dell'assegno sociale» sono sostituite dalle seguenti: «incrementati di un pari importo»;

*c)* al comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , del reddito fondiario purché di importo annuo non superiore a 185,92 euro. Agli stessi fini, non si tiene conto di una quota della pensione o delle pensioni a calcolo di cui è titolare il soggetto interessato all'incremento, nella misura di un terzo del loro importo complessivo ed entro il limite di un terzo dell'importo di cui al comma 1, e comunque, qualora il soggetto interessato all'incremento possa fare valere un'anzianità contributiva almeno pari a venticinque anni, nella misura minima annua di 300 euro ».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

**ART. 37-bis.** — 1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

*a)* articoli 26, 26-ter e 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 5, decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

c) articolo 2, decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

d) articolo 1, decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;

e) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

g) *articolo 11-bis*, decreto legislativo 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

h) articoli 5 e 7 e 13 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

**20. 09.** (ex 20. 016. parte ammissibile) Gasperoni, Delbono, Cordoni, Sgobio, Alfonso Gianni, Ceremigna, Zanella, Widmann, Montecucullo, Guerzoni, Lusetti, Innocenti, Marini, Motta, Bellini, Trupia, Camo, Diana, Sciacca, Bottino.

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

ART. 20-bis. — 1. Alla lettera a) del comma 5 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ad esclusione della pensione a calcolo in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'importo mensile di cui al comma 1 ».

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, stimati in 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede fino a concorrenza degli importi mediante le maggiori entrate derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 37-bis.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

3. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e i 1-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

**20. 01.** (ex 20. 31.) Sgobio, Pistone, Bellillo, Maura Cossutta, Cusumano.

*Dopo l'articolo 20, aggiungere i seguenti:*

ART. 20-bis. — 1. A partire dal 1° gennaio 2005 il minimo di pensione è fissato in 800 euro al mese. Il massimo di pensione è fissato in 5.165 euro al mese. A sanatoria per i mancanti aumenti ai pensionati al minimo viene riconosciuta una indennità *una tantum* di 800 euro.

2. Indipendentemente dal valore dei contributi versati ogni anno di contribuzione produce un minimo di pensione pari ad 1/5 del trattamento minimo.

Vengono riconosciuti 5 anni di contribuzione figurativa se si perde il lavoro o se si è disoccupati a partire da 25 anni di età.

3. Le prestazioni pensionistiche, dal 1° gennaio 2005 sono subordinate agli attuali limiti di reddito maggiorati del 30 per cento. Non fa parte del reddito la casa di abitazione.

4. Il rapporto tra salari e pensioni è garantito in base a verifica ogni due anni, con conseguente rivalutazione della pensione.

5. All'articolo 1, comma 34, della legge n. 335 del 1995 la parola: « particolari » è soppressa e dopo la parola: « usuranti » sono inserite le seguenti: « e pesanti ».

6. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, deve, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedere in base al comma 1 a rivalutare tutte le prestazioni di natura assistenziale quali la pensione e l'assegno sociale e a modificare, come previsto dal comma 3, i limiti di reddito.

*Conseguentemente:*

*all'articolo 29, sopprimere il comma 6:*

*all'articolo 37, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:*

ART. 37-bis. — 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 »;

b) all'articolo 45, comma 2 è soppresso;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

3. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento.

4. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle tassazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

5. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

6. All'articolo 12, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « 45 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 47 per cento ».

7. Gli articoli 13 e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono soppressi.

8. La lettera b), comma 1, dell'articolo 4, della legge 31 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni è abrogata. Tale disposizione si applica a cominciare dal reddito maturato nell'anno 2004.

9. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO<sub>2</sub>) e di ossidi da azoto (NO<sub>x</sub>). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno

per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione ».

**ART. 37-ter.** — 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la tassa sui super alcolici è aumentata del 95 per cento.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

**20. 010.** (ex 20. 098.) Russo Spena, Giordano, Alfonso Gianni.

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

**ART. 20-bis.** — 1. Sono stanziati 300 milioni di euro a favore del Ministero del

lavoro e delle politiche sociali per la realizzazione della riforma degli ammortizzatori sociali.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

**ART. 37-bis.** — (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

**20. 011.** (ex 20. 017.) Delbono, Cordoni, Sgobio, Alfonso Gianni, Ceremigna, Zannella, Widmann, Montecucullo, Guerzoni, Gasperoni, Lusetti, Innocenti, Marini, Motta, Bellini, Trupia, Camo, Diana, Sciacca, Bottino.

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

**ART. 20-bis.** — (Trattamento di disoccupazione). — 1. L'indennità di disoccupazione involontaria spetta a tutti i prestatori di lavoro subordinato.

2. La durata del trattamento di disoccupazione è di dodici mesi, elevati a sedici per i lavoratori che hanno compiuto i quarantacinque anni e a venti per i lavoratori che hanno compiuto i cinquant'anni. Nei territori con tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale essa è elevata, rispettivamente, a quattordici, venti e ventiquattro mesi.

3. L'indennità di disoccupazione è pari al 60 per cento della retribuzione media giornaliera assoggettata a contribuzione nei dodici mesi precedenti. Il trattamento si intende inclusivo dei contributi figurativi corrispondenti.

4. La misura di cui al comma 3 si riduce al 40 per cento dopo il dodicesimo mese e al 30 per cento dopo il sedicesimo mese. La predetta riduzione non opera qualora siano presenti nel nucleo familiare, sulla base della certificazione anagrafica, figli minori o studenti regolarmente iscritti a corsi di formazione professionale, di diploma o di laurea ovvero nel caso in cui l'indicatore della situazione

economica equivalente (ISEE) del lavoratore non sia superiore a quello previsto per l'erogazione del reddito minimo di inserimento.

5. L'indennità spetta se il lavoratore possa far valere almeno due anni di assicurazione e almeno 52 contributi settimanali nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione.

6. Il contributo che il datore di lavoro è tenuto a versare per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria è pari all'1,61 per cento.

7. Il prestatore di lavoro subordinato è tenuto a versare alla Gestione prestazioni temporanee dell'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) un contributo pari allo 0,30 per cento. È conseguentemente soppresso il contributo dovuto dal lavoratore ai sensi dell'articolo 9 della legge 29 dicembre 1990, n. 407.

8. Il contributo a carico del datore di lavoro è aumentato dell'1 per cento in caso di rapporti di lavoro di durata determinata.

9. In caso di licenziamento individuale, per giustificato motivo oggettivo ovvero di dimissioni per giusta causa, intervenuti dopo il superamento del periodo di prova, il datore di lavoro è tenuto a versare alla Gestione prestazioni temporanee dell'INPS una somma pari a due mensilità del trattamento di disoccupazione, al lordo dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro. La somma è pari a sei mensilità in caso di licenziamento per riduzione del personale, riducibile a due nel caso in cui la procedura di mobilità si sia conclusa con un accordo collettivo che abbia introdotto un piano sociale d'impresa o di gruppo.

10. Costituisce presupposto per l'erogazione dell'indennità lo stato di disoccupazione di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, causato da licenziamento, individuale o per riduzione di personale, da dimissioni per giusta causa ovvero dalla scadenza del termine apposto alla durata del contratto.

11. La lettera di dimissioni volontarie è priva di effetto, se non convalidata, du-

rante il periodo di preavviso, dai servizi ispettivi della direzione provinciale del lavoro, competente per territorio. Al termine del periodo di preavviso il rapporto di lavoro si risolve, tranne nel caso di mancata convalida. Il datore di lavoro che nei successivi tre mesi proceda al licenziamento individuale, per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo o oggettivo, del medesimo lavoratore è tenuto a versare alla Gestione prestazioni temporanee dell'INPS una somma pari a 6 mensilità del trattamento di disoccupazione.

12. In applicazione della disciplina di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, decade dal diritto al trattamento di disoccupazione il prestatore di lavoro che, senza giustificato motivo, non risponda alla convocazione dei servizi all'impiego, non accetti di frequentare o non frequenti regolarmente iniziative formative prospettategli dai predetti servizi, non accetti una congrua offerta di lavoro ovvero non aderisca a iniziative di inserimento lavorativo.

13. L'erogazione del trattamento di disoccupazione è sospesa nei periodi in cui viene svolta un'attività di lavoro a termine subordinato, autonomo o economicamente dipendente, che garantisca un reddito mensile, rapportato a giornata, almeno pari al trattamento di disoccupazione. In caso contrario, il trattamento viene ridotto proporzionalmente.

14. Decade dal diritto al trattamento di disoccupazione il prestatore di lavoro che svolga attività di lavoro subordinato, autonomo o economicamente dipendente senza averne data preventiva comunicazione alla sede provinciale dell'INPS.

15. Sono abrogate le disposizioni contrastanti in materia di disoccupazione ordinaria, di disoccupazione speciale, di indennità di mobilità. Tale abrogazione non produce effetti sui trattamenti già in godimento al momento di entrata in vigore della presente legge, nonché su quelli dovuti a seguito di procedure di mobilità già instaurate alla predetta data.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. — 1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 5, decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

c) articolo 2, decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

d) articolo 1, decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

e) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

g) articolo 11-bis, decreto legislativo 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

h) articoli 5 e 7 e 13 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

**20. 012.** (ex 20. 024. parte ammissibile) Cordonì, Delbono, Sgobio, Alfonso Gianni, Ceremigna, Widmann, Zanella, Montecuollo, Zanella, Guerzoni, Gasperoni, Lusetti, Innocenti, Marini, Motta, Bellini, Trupia, Camo, Diana, Sciacca, Bottino.

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

ART. 20-bis. — (Trattamento di disoccupazione). — 1. L'indennità di disoccupazione involontaria spetta a tutti i prestatori di lavoro subordinato.

2. La durata del trattamento di disoccupazione è di dodici mesi, elevati a sedici per i lavoratori che hanno compiuto i quarantacinque anni e a venti per i lavoratori che hanno compiuto i cin-

quant'anni. Nei territori con tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale essa è elevata, rispettivamente, a quattordici, venti e ventiquattro mesi.

3. L'indennità di disoccupazione è pari al 60 per cento della retribuzione media giornaliera assoggettata a contribuzione nei dodici mesi precedenti. Il trattamento si intende inclusivo dei contributi figurativi corrispondenti.

4. La misura di cui al comma 3 si riduce al 40 per cento dopo il dodicesimo mese e al 30 per cento dopo il sedicesimo mese. La predetta riduzione non opera qualora siano presenti nel nucleo familiare, sulla base della certificazione anagrafica, figli minori o studenti regolarmente iscritti a corsi di formazione professionale, di diploma o di laurea ovvero nel caso in cui l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del lavoratore non sia superiore a quello previsto per l'erogazione del reddito minimo di inserimento.

5. L'indennità spetta se il lavoratore possa far valere almeno due anni di assicurazione e almeno 52 contributi settimanali nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione.

6. Il contributo che il datore di lavoro è tenuto a versare per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria è pari all'1,61 per cento.

7. Il prestatore di lavoro subordinato è tenuto a versare alla Gestione prestazioni temporanee dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) un contributo pari allo 0,30 per cento. E corrispondentemente soppresso il contributo dovuto dal lavoratore ai sensi dell'articolo 9 della legge 29 dicembre 1990, n. 407.

8. Il contributo a carico del datore di lavoro è aumentato dell'1 per cento in caso di rapporti di lavoro di durata determinata.

9. In caso di licenziamento individuale, per giustificato motivo oggettivo ovvero di dimissioni per giusta causa, intervenuti dopo il superamento del periodo di prova, il datore di lavoro è tenuto a versare alla Gestione prestazioni temporanee dell'INPS una somma pari a due mensilità del trat-

tamento di disoccupazione, al lordo dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro. La somma è pari a sei mensilità in caso di licenziamento per riduzione del personale, riducibile a due nel caso in cui la procedura di mobilità si sia conclusa con un accordo collettivo che abbia introdotto un piano sociale d'impresa o di gruppo.

10. Costituisce presupposto per l'erogazione dell'indennità lo stato di disoccupazione di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, causato da licenziamento, individuale o per riduzione di personale, da dimissioni per giusta causa ovvero dalla scadenza del termine apposto alla durata del contratto.

11. La lettera di dimissioni volontarie è priva di effetto, se non convalidata, durante il periodo di preavviso, dai servizi ispettivi della direzione provinciale del lavoro, competente per territorio. Al termine del periodo di preavviso il rapporto di lavoro si risolve, tranne nel caso di mancata convalida. Il datore di lavoro che nei successivi tre mesi proceda al licenziamento individuale, per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo o oggettivo, del medesimo lavoratore è tenuto a versare alla Gestione prestazioni temporanee dell'INPS una somma pari a 6 mensilità del trattamento di disoccupazione.

12. In applicazione della disciplina di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, decade dal diritto al trattamento di disoccupazione il prestatore di lavoro che, senza giustificato motivo, non risponda alla convocazione dei servizi all'impiego, non accetti di frequentare o non frequenti regolarmente iniziative formative prospettategli dai predetti servizi, non accetti una congrua offerta di lavoro ovvero non aderisca a iniziative di inserimento lavorativo.

13. L'erogazione del trattamento di disoccupazione è sospesa nei periodi in cui viene svolta un'attività di lavoro a termine subordinato, autonomo o economicamente dipendente, che garantisca un reddito mensile, rapportato a giornata, almeno

pari al trattamento di disoccupazione. In caso contrario, il trattamento viene ridotto proporzionalmente.

14. Decade dal diritto al trattamento di disoccupazione il prestatore di lavoro che svolga attività di lavoro subordinato, autonomo o economicamente dipendente senza averne data preventiva comunicazione alla sede provinciale dell'INPS.

15. Sono abrogate le disposizioni contrastanti in materia di disoccupazione ordinaria, di disoccupazione speciale, di indennità di mobilità. Tale abrogazione non produce effetti sui trattamenti già in godimento al momento di entrata in vigore della presente legge, nonché su quelli dovuti a seguito di procedure di mobilità già instaurate alla predetta data.

*Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 770.000;

2006: — 770.000;

2007: — 770.000.

**20. 013.** (ex \*20. 036. e \*20. 032.) Innocenti, Gasperoni, Trupia, Cordoni, Motta, Nigra, Guerzoni, Buffo, Sciacca, Diana, Agostini, Duilio, Villetti, Morgando, Russo Spena, Michele Ventura, De Franciscis, Zanella, Sgobio, Mazzuca Poggiolini, Cusumano, Pistone, Boato.

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

**ART. 20-bis.** — (Trattamento di disoccupazione per i lavoratori coordinati e continuativi). — 1. Ai lavoratori che svolgono rapporti di collaborazione aventi a oggetto una prestazione d'opera coordinata e continuativa, prevalentemente personale, svolta senza vincolo di subordinazione, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e privi di copertura da parte di altre

forme obbligatorie di previdenza, si applicano le disposizioni della assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

2. La durata del rapporto e l'ammontare del corrispettivo sono determinati nel contratto di lavoro o nella lettera di incarico o in altro documento scritto trasmesso dal committente, anche per il tramite del prestatore di lavoro, ai servizi per l'impiego competenti al momento di inizio dell'attività lavorativa.

3. Qualora il compenso previsto, su base mensile, risulti inferiore al minimale di reddito mensile stabilito per la gestione degli esercenti attività commerciali ai fini previdenziali, la durata viene riproporzionata sulla base del rapporto tra il compenso pattuito e l'importo del predetto minimale.

4. Costituisce presupposto per l'erogazione dell'indennità lo stato di disoccupazione di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, causato da recesso del committente, da recesso per giusta causa del prestatore di lavoro, ovvero dalla scadenza del termine apposto alla durata del contratto.

5. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 si provvede mediante il ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. — (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, sono abrogati:

**20. 014.** (ex 20. 021.) Cordoni, Delbono, Sgobio, Alfonso Gianni, Ceremigna, Widmann, Zanella, Montecucollo, Guerzoni, Gasperoni, Luseti, Innocenti, Marini, Motta, Bellini, Trupia, Camo, Diana, Sciacca, Bottino.

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

ART. 20-bis. — (Trattamento di disoccupazione a requisiti ridotti per i lavoratori

*subordinati discontinui*). — 1. Il requisito di anzianità lavorativa previsto dall'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160, è ridotto a 70 giorni e trova applicazione nei confronti di tutti i lavoratori subordinati, ivi compresi i lavoratori agricoli a tempo determinato.

2. Ai fini della maturazione del diritto al trattamento di cui al presente articolo si prescinde dal requisito della anzianità assicurativa.

3. Il trattamento non spetta quando, nell'anno in relazione al quale si chiede il trattamento, non risulti accertato lo stato di disoccupazione, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, per tutte le giornate non lavorate, ad esclusione dei giorni festivi.

4. Il trattamento spetta fino a concorrenza di un reddito familiare pari a euro 16.000 calcolato in base all'ISEE. Detta soglia di reddito è annualmente aggiornata sulla base della variazione media fatta registrare nell'anno precedente dall'indice ISTAT dei prezzi al consumo per la collettività nazionale.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:*

ART. 37-bis. — (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

ART. 37-ter. — (Imposta addizionale sugli autoveicoli del tipo Sport utility vehicles). — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 è dovuta una imposta addizionale erariale, pari ad una somma compresa tra i 1.000 ed i 10.000 euro, sul possesso di un autoveicolo ad una somma compresa tra i 1.000 ed i 10.000 euro, sul possesso di un autoveicolo del tipo Sport utility vehicles. L'imposta è dovuta all'atto della prima immatricolazione anche se relativa ad autoveicoli provenienti da altro Stato.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle infrastrutture

ture e dei trasporti, con proprio decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le caratteristiche degli autoveicoli definiti come *Sport utility vehicles* e le relative imposte addizionali per categorie di veicoli classificati in base alle emissioni prodotte dai relativi motori, alla cilindrata ed alle dimensioni, al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore a 300 milioni di euro.

3. L'imposta deve essere corrisposta all'ufficio del registro territorialmente competente, in base al domicilio fiscale del soggetto nel cui interesse è richiesta l'immatricolazione, anteriormente alla presentazione della richiesta stessa. Gli uffici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione non possono provvedere sulle richieste né rilasciare la relativa carta di circolazione senza che sia stata prodotta l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta.

**20. 015.** (ex 20. 022.) Delbono, Cordoni, Sgobio, Alfonso Gianni, Ceremigna, Widmann, Zanella, Montecucollo, Guertzoni, Gasperoni, Lusetti, Innocenti, Marini, Motta, Bellini, Trupia, Camo, Diana, Sciacca, Bottino, Squeglia, Lettieri.

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

**ART. 20-bis.** — (*Trattamento di disoccupazione a requisiti ridotti per i lavoratori subordinati discontinui*). — 1. Il requisito di anzianità lavorativa previsto dall'articolo 7, comma 3, del decreto legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160, è ridotto a 70 giorni e trova applicazione nei confronti di tutti i lavoratori subordinati, ivi compresi i lavoratori agricoli a tempo determinato.

2. Ai fini della maturazione del diritto al trattamento di cui al presente articolo si prescinde dal requisito della anzianità assicurativa.

3. Il trattamento non spetta quando, nell'anno in relazione al quale si chiede il

trattamento, non risulti accertato lo stato di disoccupazione, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, per tutte le giornate non lavorate, ad esclusione dei giorni festivi.

4. Il trattamento spetta fino a concorrenza di un reddito familiare pari a euro 16.000 calcolato in base all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Detta soglia di reddito è annualmente aggiornata sulla base della variazione media fatta registrare nell'anno precedente dall'indice ISTAT dei prezzi al consumo per la collettività nazionale.

*Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 300.000;

2006: — 300.000;

2007: — 300.000.

**20. 016.** (ex 20. 064.) Buffo.

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

**ART. 20-bis.** — (*Incremento dell'indennità di disoccupazione*). — 1. In attesa della riforma organica degli ammortizzatori sociali, la percentuale di commisurazione alla retribuzione dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali con effetto dal 1° gennaio 2005 è elevata al 90 per cento per i primi sei mesi ed è fissata al 50 per cento per i successivi tre mesi e al cinquanta per cento per gli ulteriori tre mesi e la relativa durata è elevata a dodici mesi.

2. Ai fini del riconoscimento della contribuzione figurativa è confermato tale riconoscimento per il periodo di percezione del trattamento nel limite massimo di sei mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni e di nove mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni.

3. La durata massima complessiva del trattamento di disoccupazione percepito non può risultare superiore a ventiquattro mesi nell'ultimo quinquennio, elevati a trenta mesi per i lavoratori licenziati da aziende operanti nelle aree del Mezzogiorno.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai trattamenti di disoccupazione agricoli, ordinari e speciali, né all'indennità ordinaria con requisiti ridotti.

*Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 770.587;  
2006: — 770.587;  
2007: — 770.587.

**20. 017.** (ex 20. 099.) Alfonso Gianni, Russo Spena.

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

**ART. 20-bis.** — (*Incremento dell'indennità di disoccupazione*). — 1. In attesa della riforma organica degli ammortizzatori sociali, la percentuale di commisurazione alla retribuzione dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali con effetto dal 1° gennaio 2005 è elevata al 60 per cento per i primi sei mesi ed è fissata al 40 per cento per i successivi tre mesi e al 30 per cento per gli ulteriori tre mesi e la relativa durata è elevata a dodici mesi. La predetta indennità di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro.

2. Ai fini del riconoscimento della contribuzione figurativa è confermato tale riconoscimento per il periodo di percezione del trattamento nel limite massimo di sei mesi per i soggetti con età anagrafica

inferiore a cinquanta anni e di nove mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni.

3. La durata massima complessiva del trattamento di disoccupazione percepito non può risultare superiore a ventiquattro mesi nell'ultimo quinquennio, elevati a trenta mesi per i lavoratori licenziati da aziende operanti nelle aree del Mezzogiorno.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai trattamenti di disoccupazione agricoli, ordinari e speciali, né all'indennità ordinaria con requisiti ridotti.

*Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 770.587;  
2006: — 770.587;  
2007: — 770.587.

**\* 20. 018.** (ex \*20. 025.) Delbono, Sgobio, Alfonso Gianni, Ceremigna, Widmann, Montecucollo, Zanella, Guerzoni, Gasperoni, Lusetti, Marini, Motta, Bellini, Trupia, Camo, Diana, Sciacca, Bottino, Squeglia, Lettieri.

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

**ART. 20-bis.** — (*Incremento dell'indennità di disoccupazione*). — 1. In attesa della riforma organica degli ammortizzatori sociali, la percentuale di commisurazione alla retribuzione dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali con effetto dal 1° gennaio 2005 è elevata al 60 per cento per i primi sei mesi ed è fissata al 40 per cento per i successivi tre mesi e al 30 per cento per gli ulteriori tre mesi e la relativa durata è elevata a dodici mesi. La predetta indennità di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro.

2. Ai fini del riconoscimento della contribuzione figurativa è confermato tale riconoscimento per il periodo di percezione del trattamento nel limite massimo di sei mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni e di nove mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni.

3. La durata massima complessiva del trattamento di disoccupazione percepito non può risultare superiore a ventiquattro mesi nell'ultimo quinquennio, elevati a trenta mesi per i lavoratori licenziati da aziende operanti nelle aree del Mezzogiorno.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai trattamenti di disoccupazione agricoli, ordinari e speciali, né all'indennità ordinaria con requisiti ridotti.

*Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 770.587;  
2006: — 770.587;  
2007: — 770.587.

\* **20. 019.** (ex \*20. 035.) Cordonì, Duilio, Rizzo, Pistone, Villetti, Intini, Buemi, Michele Ventura, Innocenti.

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

ART. 20-bis. — (Proroga trattamenti di cassa integrazione). — 1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 360 milioni di euro, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree territoriali, ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, entro il 30 aprile 2006, proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, nonché di misure a sostegno dei lavoratori socialmente utili già previsti da disposizioni di legge, anche in deroga alla normativa vigente in materia, nonché concessioni, anche senza soluzione di continuità, dei predetti trattamenti, che devono essere stati definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 30 giugno 2005.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:*

ART. 36-bis. — (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

**20. 020.** (ex 20. 042.) Molinari, Adduce, Burtone, Squeglia, Lettieri.

*Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:*

ART. 20-bis. — (Proroga trattamenti di cassa integrazione). — 1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 360 milioni di euro, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree territoriali, ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, entro il 30 aprile 2006, proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, già previsti da disposizioni di legge, anche in deroga alla normativa vigente in materia, nonché concessioni, anche senza soluzione di conti-

nuità, dei predetti trattamenti, che devono essere stati definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 30 giugno 2005.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:*

ART. 36-bis. — (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

**20. 021** (ex 20. 059. e 20. 091) Buffo, Cordoni, Delbono, Sgobio, Michele Ventura, Alfonso Gianni, Ceremigna, Widmann, Montecuollo, Zanella, Guerzoni, Gasperoni, Lusetti, Innocenti, Marini, Motta, Bellini, Trupia, Camo, Diana, Sciacca, Bottino, Lulli, Intini, Villetti, Buemi, Squeglia, Lettieri.

*Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:*

ART. 20-bis. — 1. All'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 15 è sostituito dal seguente:

15. Per i lavoratori appartenenti alle società derivate dalla trasformazione delle ex Compagnie Portuali ai sensi dell'articolo 21 comma 1, lettera c), purché le stesse non effettuino assunzioni a tempo indeterminato, nonché per i lavoratori appartenenti alle imprese o agenzie previste dall'articolo 17, commi 2 e 5 purché le stesse non effettuino, assunzioni a tempo indeterminato in eccedenza rispetto alle dotazioni organiche stabilite dalle Autorità portuali o marittime, salvo che non riguardino lavoratori provenienti dalle società di cui al predetto articolo 21, comma 1, lettera b), è concessa, nel limite annuo di 20 milioni di euro, una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, previsto dalle vigenti disposizioni nonché la relativa contribuzione figurativa e gli assegni per il

nucleo familiare. Per le imprese di cui all'articolo 21 comma 1, lettera b), tale beneficio è concesso fino alla data di individuazione dell'impresa odi costituzione dell'Agenzia di cui ai commi 2 e 5 dell'articolo 17;

b) dopo il comma 15, è aggiunto il seguente.

15-bis. Le disposizioni di cui al comma 15 si applicano anche alle società di cui all'articolo 21 comma 1, lettera a).

2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adotta, per ogni anno solare di riferimento, il conseguente provvedimento di autorizzazione alla corresponsione della predetta indennità, sulla base degli specifici accordi annuali stipulati presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ove le parti interessate individueranno le sofferenze occupazionali e le conseguenti soluzioni. L'erogazione della predetta indennità, da parte dell'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, è subordinata all'acquisizione degli elenchi recanti il numero dei giorni di mancato impiego da riconoscere ai lavoratori interessati, predisposti da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Ministeri competenti ai sensi del comma 2, effettuano, congiuntamente alle parti sociali interessate, una verifica sull'applicazione relativa all'applicazione della norma, ai soggetti aventi diritto ed alle compatibilità finanziarie.

4. Per le finalità di cui al presente articolo, il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 è integrato annualmente, fino a concorrenza, dell'ammontare di 20 milioni di euro affluenti dal Fondo istituito presso il Ministero dei trasporti e delle infrastrutture, ai sensi della legge n. 84 del 1994.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2005: — 20.000;

2006: — 20.000;

2007: — 20.000.

**20. 033.** (ex 15. 026.) Pasetto, Di Gioia, Raffaldini, Rosato, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei, Squeglia, Lettieri.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-bis. — (Sostegno ai percorsi professionali, formativi ed occupazionali per gli iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335). — 1. Agli iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, così come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modifiche, che risultano privi di partita IVA e assimilati fiscalmente ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 34 della legge n. 342 del 2000, sono estese le norme generali e fiscali previste in materia di formazione continua e di aggiornamento professionale per i lavoratori dipendenti.

2. Agli iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, così come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modifiche, si applica una deduzione fiscale delle spese sostenute per l'acquisto di strumenti informatici legati allo svolgimento della propria attività, previa documentazione e con un limite di quota spese di euro 3.000.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.

**20. 022.** (ex 20. 019.) Motta, Cordoni, Delbono, Sgobio, Alfonso Gianni, Cermigna, Widmann, Montecucullo, Zanella, Guerzoni, Gasperoni, Lusetti, Innocenti, Marini, Motta, Bellini, Trupia, Camo, Diana, Sciacca, Bottino.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-bis. — (Adeguamento prestazioni sociali per gli iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335). — 1. A partire dal 1° gennaio 2005, in caso di maternità ed aborto alle lavoratrici iscritte alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, così come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono estesi i trattamenti economici previsti per le lavoratrici dipendenti.

2. In costanza di rapporto, alle iscritte alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, così come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, si mantiene il rapporto di lavoro estendendo a queste lavoratrici le tutele previste dalla legge n. 1204 del 71.

3. Le prestazioni economiche di sostegno al reddito previste per l'indennità di malattia in caso di degenza ospedaliera, agli iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, di cui all'articolo 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, così come normato dal decreto ministeriale 12 gennaio 2001, sono estese anche ai casi di malattia e per i periodi di malattia con degenza domiciliare con decorso superiore ai 3 giorni. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, sono individuate, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le misure di accertamento da parte dell'INPS a carico dei soggetti richiedenti l'indennità di malattia di cui all'articolo 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, così come integrata dalla presente disposizione.

4. L'onere del premio assicurativo previsto dall'articolo 5 del decreto legge 16 marzo 2000, n. 38, che prevede l'obbligo assicurativo contro gli infortuni e le malattie professionali anche ai lavoratori iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, così come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, è

posto a totale carico del committente ed esteso a tutti i lavoratori iscritti alla predetta gestione.

5. Per analogia con quanto previsto per i lavoratori a cui si applica il sistema di calcolo contributivo, si dispone l'estensione anche agli iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, così come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modifiche, di quanto disposto in materia di riscatti decreto legge n. 564 del 1996, prosecuzione versamenti volontari decreto legge n. 184 del 1997.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. — (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

**20. 023.** (ex 20. 020.) Cordoni, Delbono, Sgobio, Alfonso Gianni, Ceremigna, Widmann, Zanella, Montecuollo, Guersoni, Gasperoni, Lusetti, Innocenti, Marini, Motta, Bellini, Trupiani, Camo, Diana, Sciacca, Bottino.

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

ART. 20-bis. — (Adeguamento prestazioni di maternità per le iscritte alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335). — 1. A partire dal 1° gennaio 2005, in caso di maternità alle lavoratrici iscritte alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, così come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono estesi i trattamenti economici previsti per le lavoratrici dipendenti.

2. In costanza di rapporto, alle iscritte alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 così come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, si man-

tiene il rapporto di lavoro estendendo a queste lavoratrici le tutele previste dalla legge n. 1204 del 71.

*Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 100.000;  
2006: — 100.000;  
2007: — 100.000.

**20. 024.** (ex 20. 060.) Buffo.

*Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:*

ART. 20-bis. — (Incremento dell'assegno di maternità per lavori atipici e discontinui). — 1. L'assegno di maternità previsto all'articolo 75 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è incrementato, a decorrere dal 1° gennaio 2005, di 1.000 euro.

2. All'articolo 75 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

c-bis) quando la donna straniera è in possesso del permesso di soggiorno ed è residente nel territorio italiano da almeno un anno;

b) al comma 6, le parole: « sono emanate le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione del presente articolo » sono sostituite alle seguenti: « sono emanate le disposizioni regolamentari per l'attuazione del presente articolo, tenendo conto dell'esigenza di portare a conoscenza le norme ivi previste nonché di semplificare e snellire le procedure ivi stabilite ».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. — (Imposta addizionale sugli autoveicoli del tipo Sport utility vehi-

cles). — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 è dovuta una imposta addizionale erariale, pari ad una somma compresa tra i 1.000 ed i 10.000 euro, sul possesso di un autoveicolo del tipo *Sport utility vehicles*. L'imposta è dovuta all'atto della prima immatricolazione anche se relativa ad autoveicoli provenienti da altro Stato.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le caratteristiche degli autoveicoli definiti come *Sport utility vehicles* e le relative imposte addizionali per categorie di veicoli classificati in base alle emissioni prodotte dai relativi motori, alla cilindrata ed alle dimensioni, al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore a 300 milioni di euro.

3. L'imposta deve essere corrisposta all'ufficio del registro territorialmente competente, in base al domicilio fiscale del soggetto nel cui interesse è richiesta l'immatricolazione, anteriormente alla presentazione della richiesta stessa. Gli uffici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione non possono provvedere sulle richieste né rilasciare la relativa carta di circolazione senza che sia stata prodotta l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta.

\* **20. 025.** (ex \*20. 0162.) Turco, Michele Ventura, Agostini.

*Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:*

ART. 20-bis. — (*Incremento dell'assegno di maternità per lavori atipici e discontinui*). — 1. L'assegno di maternità previsto all'articolo 75 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è incrementato, a decorrere dal 1° gennaio 2005, di 1.000 euro.

2. All'articolo 75 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

*c-bis*) quando la donna straniera è in possesso del permesso di soggiorno ed è residente nel territorio italiano da almeno un anno;

b) al comma 6, le parole: « sono emanate le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione del presente articolo » sono sostituite alle seguenti: « sono emanate le disposizioni regolamentari per l'attuazione del presente articolo, tenendo conto dell'esigenza di portare a conoscenza le norme ivi previste nonché di semplificare e snellire le procedure ivi stabilite ».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. — (*Imposta addizionale sugli autoveicoli del tipo Sport utility vehicles*). — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 è dovuta una imposta addizionale erariale, pari ad una somma compresa tra i 1.000 ed i 10.000 euro, sul possesso di un autoveicolo del tipo *Sport utility vehicles*. L'imposta è dovuta all'atto della prima immatricolazione anche se relativa ad autoveicoli provenienti da altro Stato.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le caratteristiche degli autoveicoli definiti come *Sport utility vehicles* e le relative imposte addizionali per categorie di veicoli classificati in base alle emissioni prodotte dai relativi motori, alla cilindrata ed alle dimensioni, al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore a 300 milioni di euro.

3. L'imposta deve essere corrisposta all'ufficio del registro territorialmente competente, in base al domicilio fiscale del soggetto nel cui interesse è richiesta l'immatricolazione, anteriormente alla presentazione della richiesta stessa. Gli uffici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione non possono provvedere sulle richieste né rilasciare la relativa carta di circolazione

senza che sia stata prodotta l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta.

\* **20. 026.** (ex \*20. 0160.) Maura Cossutta, Bindi, Zanotti, Zanella, Mazzuca Poggiolini, Lucà, Bolognesi, Luigi Pepe, Battaglia, Galeazzi.

*Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:*

ART. 20-bis. — (Contribuzione previdenziale per le collaborazioni coordinate e continuative). — 1. La contribuzione previdenziale dovuta per i lavoratori di cui all'articolo 47, comma 1 lettera c-bis) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 è uguagliata, dal 1° gennaio 2005, a quella già prevista dalle norme vigenti per i lavoratori dipendenti di cui all'articolo 2094 del codice civile.

2. Per l'intero anno 2005 è riconosciuto ai datori di lavoro un credito contributivo compensabile sul debito contributivo mensile complessivo, pari all'importo forfetario di 200 euro moltiplicato per il numero dei lavoratori di cui all'articolo 47, comma 1, lettera c-bis), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

3. Ai soggetti titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al comma 1, lettera c-bis), dell'articolo 47 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, si applicano le stesse detrazioni dall'imposta lorda previste per i lavoratori dipendenti per le spese inerenti alla produzione del reddito, di cui all'articolo 13 del medesimo testo unico.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7

marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

3. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

\* **20. 027.** (ex 20. 075.) Sgobio, Pistone, Bellillo, Maura Cossutta.

*Dopo l'articolo 20, aggiungere i seguenti:*

ART. 20-bis. — (Interventi in favore delle donne ex lavoratrici). — 1. Le donne lavoratrici che hanno lavorato per un periodo di tempo tale da non consentire il completamento dei versamenti contributivi minimi di legge ai fini pensionistici, hanno facoltà di richiedere la liquidazione dei contributi che risultino versati in loro favore presso forme di previdenza obbligatoria maggiorati dell'interesse legale annuo.

ART. 20-ter. — 1. Per il triennio 2005-2007, alle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi compresi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, fatte salve le assunzioni di personale relative a figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore all'unità, nonché quelle relative alle categorie protette. Per i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fatte salve le assunzioni autorizzate per l'anno 2004 e non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché quelle connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, nel limite degli oneri indicati dalla legge 14 novembre 2000, n. 331. Le presenti limitazioni non trovano applicazione nei confronti delle regioni e delle autonomie locali in carenza di organico, fatta eccezione per le province ed i comuni che per l'anno 2004 non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno, nonché del personale medico ed infermieristico del Servizio sanitario nazionale. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, sono consentite le assunzioni del personale docente delle università e delle scuole di ogni ordine e grado nonché dei ricercatori degli enti ed istituzioni di ricerca che siano risultati vincitori di concorso alla data del 31 ottobre 2004. Per le università continuano ad applicarsi, in ogni caso, i limiti di spesa per il personale di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997.

**20. 028.** (ex 20. 039.) Dario Galli, Sergio Rossi, Francesca Martini.

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

**ART. 20-bis.** — (Riduzione contributiva per le qualifiche basse). — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 e per un periodo di tre anni, alle imprese, con esclusione di

quelle del settore agricolo, è concesso un contributo sotto forma capitaria con riferimento ai lavoratori occupati che abbiano una retribuzione imponibile ai fini pensionistici su base annua inferiore a 16.268 euro.

2. Il contributo capitario di cui al comma 1 è concesso nella misura annua di cui al comma 3 ed è corrisposto in quote mensili fino ad un massimo di 12, mediante conguaglio di ogni quota con i contributi mensilmente dovuti dai datori di lavoro alle gestioni previdenziali e assistenziali dell'INPS, fino a concorrenza dell'importo contributivo riferito a ciascun lavoratore interessato.

3. La misura annua del contributo capitario di cui al comma 1 è pari a 542 euro con riferimento ai lavoratori occupati che abbiano una retribuzione imponibile ai fini pensionistici su base annua non superiore a 13.428 euro. Con riferimento ai lavoratori occupati che abbiano una retribuzione imponibile ai fini pensionistici su base annua superiore a 13.428 euro e inferiore a 16.268 euro il predetto contributo è ridotto di una misura percentuale pari al rapporto tra la differenza tra la retribuzione imponibile del lavoratore e la somma di 13.428 euro ed il valore di 2.582 euro. Il contributo capitario è alternativo ad ogni altra agevolazione prevista sulle contribuzioni previdenziali e assistenziali.

4. A decorrere dalla medesima data e per il medesimo periodo di cui al comma 1, ai lavoratori occupati, con esclusione di quelli agricoli, che abbiano una retribuzione imponibile ai fini pensionistici su base annua non superiore ad un importo pari alla somma di 16.268 euro è concesso il contributo sotto forma capitaria di cui al comma 5. Tale contributo è versato a ciascun lavoratore da parte del datore di lavoro in quote mensili fino ad un massimo di 12, fino a concorrenza dell'importo contributivo riferito a ciascun lavoratore interessato dovuto dal lavoratore medesimo alle gestioni previdenziali e assistenziali dell'INPS. Il medesimo datore di lavoro si rivale mediante conguaglio di ogni quota con i contributi mensilmente versati all'INPS per conto del lavoratore.

5. La misura annua del contributo capitano di cui al comma 4 è pari a lire 258 euro con riferimento ai lavoratori occupati che abbiano una retribuzione imponibile ai fini pensionistici su base annua non superiore a 13.428 euro. Con riferimento ai lavoratori occupati che abbiano una retribuzione imponibile ai fini pensionistici su base annua superiore a 13.428 euro e inferiore a 16.268 euro il predetto contributo è ridotto di una misura percentuale pari al rapporto tra la differenza tra la retribuzione imponibile del lavoratore e la somma di 13.428 euro ed il valore di 2.582. Il contributo capitario è alternativo ad ogni altra agevolazione prevista sulle contribuzioni previdenziali e assistenziali.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:*

**ART. 37-bis.** — (*Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni*). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

**ART. 37-ter.** — (*Imposta addizionale sugli autoveicoli del tipo Sport utility vehicles*). — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 è dovuta una imposta addizionale erariale, pari ad una somma compresa tra i 1.000 ed i 10.000 euro, sul possesso di un autoveicolo del tipo *Sport utility vehicles*. L'imposta è dovuta all'atto della prima immatricolazione anche se relativa ad autoveicoli provenienti da altro Stato.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le caratteristiche degli autoveicoli definiti come *Sport utility vehicles* e le relative imposte addizionali per categorie di veicoli classificati in base alle emissioni prodotte dai relativi motori, alla cilindrata ed alle dimensioni, al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore a 300 milioni di euro.

3. L'imposta deve essere corrisposta all'ufficio del registro territorialmente competente, in base al domicilio fiscale del

sogetto nel cui interesse è richiesta l'immatricolazione, anteriormente alla presentazione della richiesta stessa. Gli uffici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione non possono provvedere sulle richieste né rilasciare la relativa carta di circolazione senza che sia stata prodotta l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta.

*Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 400.000;  
2006: — 400.000;  
2007: — 400.000.

**20. 029.** (ex 20. 030.) Pennacchi, Michele Ventura, Grandi, Cordoni, Agostini, Innocenti, Intini, Villetti, Buemi.

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

**ART. 20-bis.** — (*Finanziamento del Fondo per la concessione dell'assegno sostitutivo a favore dei grandi invalidi di guerra e per servizio di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 288*). — 1. Per il finanziamento del fondo istituito con la legge 27 dicembre 2002, n. 288, per la concessione dell'assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio, è autorizzata la spesa di 10 milioni di Euro per l'anno 2005 e di 15 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2006 e 2007.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

**ART. 37-bis.** — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata dell'1,5 per cento.

**20. 030.** (ex 20. 05.) Guerzoni, Delbono, Cordoni, Sgobio, Alfonso Gianni, Zannella, Ceremigna, Widmann, Montecucollo, Gasperoni, Lusetti, Innocenti, Marini, Motta, Bellini, Trupia, Camo, Diana, Sciacca, Bottino.

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

ART. 20-bis. — (Finanziamento del Fondo per la concessione dell'assegno sostitutivo a favore dei grandi invalidi di guerra e per servizio di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 288). — 1. Per il finanziamento del fondo istituito con la legge 27 dicembre 2002, n. 288, per la concessione dell'assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio, è autorizzata la spesa di 10 milioni di Euro per l'anno 2005.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468.

\* **20. 045.** (ex \*20. 052.) Benedetti Valentini, Riccio, Alberto Giorgetti.

*Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:*

ART. 20-bis. — (Finanziamento del Fondo per la concessione dell'assegno sostitutivo a favore dei grandi invalidi di guerra e per servizio di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 288). — 1. Per il finanziamento del fondo istituito con la legge 27 dicembre 2002, n. 288, per la concessione dell'assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio, è autorizzata la spesa di 10 milioni di Euro per l'anno 2005.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468.

\* **20. 046.** (ex \*20. 0104.) Campa, Marras, Brusco, Perrotta, Santori, Daniele Galli, Cossa.

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

ART. 20-bis. — (Finanziamento del Fondo per la concessione dell'assegno sostitutivo a

*favore dei grandi invalidi di guerra e per servizio di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 288).* — 1. Per il finanziamento del fondo istituito con la legge 27 dicembre 2002, n. 288, per la concessione dell'assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005.

*Conseguentemente, all'articolo 29, sopprimere il comma 7-ter.*

**20. 0700.** Guerzoni, Cordoni, Michele Ventura, Mariotti, Gasperono, Motta, Innocenti, Bellini, Trupia, Diana, Sciacca.

*Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:*

ART. 20-bis. — (Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare). — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, i pensionati affetti dalle invalidità specificate nelle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma; A-bis); B), numero 1); C) ed E), numero 1), della tabella E allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, possono ottenere su richiesta un accompagnatore del servizio civile ai sensi della legge 6 marzo 2001, n. 64, o in alternativa un assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare o civile. Analogo beneficio spetta ai grandi invalidi per servizio previsti dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1984, n. 111, nonché ai pensionati di guerra affetti da invalidità comunque specificate nella citata tabella E che siano insigniti di medaglia d'oro al valor militare.

2. La misura dell'assegno di cui al comma 1 è fissata in 1.000 euro mensili esenti da imposte per tredici mensilità in favore degli invalidi iscritti alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A-bis) della tabella E di cui al comma i del presente articolo e in misura ridotta del 50 per cento in favore degli invalidi di cui alle lettere B), numero 1) C), D) ed E), numero

1, della medesima tabella E. All'assegno sostitutivo si applica l'adeguamento automatico previsto dalla legge 10 ottobre 1989, n. 342.

3. Alla liquidazione degli assegni di cui alla presente legge provvedono le amministrazioni e gli enti già competenti alla liquidazione dei trattamenti pensionistici agli aventi diritto.

*Conseguentemente alla tabella A, rubrica Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti :*

2005: — 20.000;

2006: — 20.000;

2007: — 20.000.

**20. 047.** (ex 20. 0114.) Marras, Brusco, Cossa.

*Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:*

**ART. 20-bis.** — (Fondo Nazionale per le vittime dell'amianto). — 1. È istituito presso l'INAIL, con contabilità autonoma e separata, il Fondo nazionale per le vittime dell'amianto, di seguito denominato « Fondo », a favore di soggetti affetti da malattia professionale asbesto-correlata o, in caso di decesso a causa della malattia, dei loro superstiti, ai quale l'ente assicuratore di appartenenza, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ha liquidato una rendita ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni.

2. Il Fondo eroga una prestazione economica, aggiuntiva alla rendita diretta o ai superstiti liquidata ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, e fissata in una misura percentuale della rendita stessa definita dall'ente assicuratore. Tale disposizione si applica anche ai lavoratori di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e di cui all'articolo 47

della decreto legge 30 settembre 2003 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

3. Il finanziamento del Fondo è a carico, per un quarto, delle imprese e, per tre quarti, del bilancio dello Stato. La quota a carico dello Stato deve comunque assicurare l'equilibrio finanziario del Fondo.

4. Per la gestione del Fondo è istituito un comitato amministratore la cui composizione, durata in carica e compiti sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

5. L'organizzazione e il finanziamento del Fondo, nonché le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni, sono disciplinati da un regolamento adottato, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

**ART. 37-bis.** — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 5 per cento.

**20. 031.** (ex 20. 06.) Delbono, Cordoni, Sgobio, Alfonso Gianni, Ceremigna, Widmann, Zanella, Montecuollo, Guerzoni, Gasperoni, Lusetti, Innocenti, Marini, Motta, Bellini, Trupia, Camo, Diana, Sciacca, Bottino, Squeglia, Lettieri.

*Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:*

**ART. 20-bis.** — 1. I trattamenti retributivi aggiuntivi alla retribuzione stabilita dai contratti collettivi del settore edile sono esclusi dalla base imponibile di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, come modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314. Le erogazioni di cui al primo periodo sono destinate ai trattamenti pen-

sionistici complementari del settore in misura pari al 10 per cento. L'esclusione dall'imponibile di cui al primo periodo si applica a condizione che l'azienda sia iscritta alla Cassa edile e sia in regola con i versamenti ad essa dovuti. I trattamenti di cui al primo periodo concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente di cui all'articolo 51, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

*Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 10.000;  
2006: — 10.000;  
2007: — 10.000.

**20. 032.** (ex 20. 0. 158.) Giudice, Verro, Savo, Blasi.

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

ART. 20-bis. — (Regime di cumulo tra pensione di inabilità e assegno ordinario di invalidità e rendita INAIL). — 1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la pensione di inabilità, liquidata ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, e dell'articolo 1, comma 15, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, è cumulabile con la rendita vitalizia liquidata dall'INAIL per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni e integrazioni, nella misura corrispondente all'importo calcolato in base all'anzianità contributiva ovvero al montante contributivo effettivamente posseduti ed all'importo dell'integrazione al minimo dovuta, determinata ai sensi del citato articolo 2, commi 3 e 4, della legge n. 222

del 1984. Per la liquidazione della predetta pensione di inabilità calcolata esclusivamente secondo il sistema contributivo, si assume il coefficiente di trasformazione relativo all'età di sessantadue anni di cui alla Tabella A allegata alla citata legge n. 335 del 1995, nel caso in cui l'età dell'assicurato all'atto dell'attribuzione della pensione sia inferiore.

2. Dalla data di cui al comma 1, l'assegno ordinario di invalidità, di cui all'articolo 1 della legge n. 222 del 1984 e all'articolo 1, comma 14, della legge 335 del 1995, liquidato in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, per cui è liquidata anche la rendita vitalizia INAIL, è cumulabile con la rendita stessa nella misura corrispondente all'importo calcolato sulla base dell'anzianità contributiva effettivamente posseduta, ovvero in base al montante contributivo di cui al citato articolo 1, comma 14, con esclusione dell'integrazione di cui all'articolo 1, comma 3, della stessa legge n. 222 del 1984.

3. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti.

4. L'articolo 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335 è abrogato.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 4,5 per cento.

**20. 034.** (ex 20. 02.) Cordoni, Delbono, Sgobio, Alfonso Gianni, Ceremigna, Zannella, Widmann, Montecucolo, Battaglia, Guerzoni, Gasperoni, Lusetti, Giacco, Innocenti, Marini, Motta, Bellini, Trupia, Camo, Diana, Sciacca, Bottino, Crucianelli, Ruta.

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

ART. 20-bis. — (Lavoro dipendente prestato all'estero). — 1. Al fine di unificare

per tutti i cittadini italiani che prestano attività di lavoro dipendente all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, compresi quelli distaccati in Paesi con i quali sono in vigore accordi di sicurezza sociale, la base imponibile ai fini del calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali, quest'ultima è determinata sulla base delle medesime retribuzioni convenzionali stabiliti annualmente in applicazione dell'articolo 4 del decreto legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito con modificazioni dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, e successive modificazioni, con decreto interministeriale.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. — (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

**20. 035.** (ex 20. 0. 145.) Benvenuto, Pistone, Fluvi.

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

ART. 20-bis. — 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, cessa di avere efficacia il comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165. Sono fatte salve le domande di collocamento in congedo già presentate ai sensi del predetto articolo 6, comma 1, con l'applicazione delle penalizzazioni percentuali già previste dall'articolo 1, comma 27, lettera b) della legge 8 agosto 1995, n. 335, richiamate dal decreto legislativo n. 165 del 1997, purché tali domande non siano già state definitivamente revocate entro la data di decorrenza della presente legge.

**20. 048.** (ex 20. 0. 136.) Peretti, Liotta, Romano.

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

ART. 20-bis. — 1. All'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, come modificato dall'articolo 48 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, ultimo periodo sono soppresse le parole « progressivamente e »;

b) al comma 1 dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: « Nel finanziare i piani formativi di cui sopra, i fondi si attengono al criterio della redistribuzione delle risorse versate dalle aziende aderenti a ciascun di essi, ai sensi del terzo comma ».

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. I datori di lavoro che aderiscono ai Fondi effettuano il versamento del contributo integrativo, di cui all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978 all'INPS, che provvede a trasferirlo, per intero, una volta dedotti i meri costi amministrativi, al Fondo indicato dal datore di lavoro. L'adesione ai Fondi è fissata entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetti dal 1° gennaio successivo; le successive adesioni o disdette avranno effetto dal 1° gennaio di ogni anno. L'INPS, entro il 31 gennaio di ogni anno, a partire dal 2005, comunica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e ai Fondi la previsione, sulla base delle adesioni pervenute, del getto del contributo integrativo, di cui all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978 e successive modificazioni, relativo ai datori di lavoro aderenti ai Fondi stessi nonché di quello relativo agli altri datori di lavoro, obbligati al versamento di detto contributo, destinato al Fondo per la formazione professionale e per l'accesso al FSE, di cui all'articolo 9, comma 5, della legge n. 236/1993. Lo stesso istituto provvede a disciplinare le modalità di adesione ai Fondi interprofessionali e di trasferimento delle risorse agli stessi mediante acconti bimestrali nonché a fornire, tempestivamente e con regolarità ai Fondi stessi tutte le

informazioni relative alle imprese aderenti e ai contributi integrativi da esse versati. Al fine di assicurare continuità nel perseguimento delle finalità istituzionali del Fondo per la formazione professionale e per l'accesso al FSE, di cui all'articolo 9, comma 5, della legge n. 236 del 1993, rimane fermo quanto previsto dal secondo periodo dell'articolo 66, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144. »

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

**ART. 37-bis.** — (*Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni*). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

**20. 036.** (ex 20. 27.) Tolotti, Ruggia, Cazzaro, Cialente, Lulli, Carli, Boiardi, Gambini, Nigra, Quartini, Nieddu, Grotto.

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

**ART. 20-bis.** — 1. All'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, come modificato dall'articolo 48 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, ultimo periodo sono soppresse le parole « progressivamente e »;

*b)* al comma 1 dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: « Nel finanziare i piani formativi di cui sopra, i fondi si attengono al criterio della redistribuzione delle risorse versate dalle aziende aderenti a ciascun di essi, ai sensi del terzo comma ».

*c)* il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. I datori di lavoro che aderiscono ai Fondi effettuano il versamento del contributo integrativo, di cui all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978 all'INPS, che provvede a trasferirlo, per intero, una volta dedotti i meri costi amministrativi, al

Fondo indicato dal datore di lavoro. L'adesione ai Fondi è fissata entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetti dal 1° gennaio successivo; le successive adesioni o disdette avranno effetto dal 1° gennaio di ogni anno. L'INPS, entro il 31 gennaio di ogni anno, a partire dal 2005, comunica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e ai Fondi la previsione, sulla base delle adesioni pervenute, del getto del contributo integrativo, di cui all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978 e successive modificazioni, relativo ai datori di lavoro aderenti ai Fondi stessi nonché di quello relativo agli altri datori di lavoro, obbligati al versamento di detto contributo, destinato al Fondo per la formazione professionale e per l'accesso al FSE, di cui all'articolo 9, comma 5, della legge n. 236/1993. Lo stesso istituto provvede a disciplinare le modalità di adesione ai Fondi interprofessionali e di trasferimento delle risorse agli stessi mediante acconti bimestrali nonché a fornire, tempestivamente e con regolarità ai Fondi stessi tutte le informazioni relative alle imprese aderenti e ai contributi integrativi da esse versati. Al fine di assicurare continuità nel perseguimento delle finalità istituzionali del Fondo per la formazione professionale e per l'accesso al FSE, di cui all'articolo 9, comma 5, della legge n. 236 del 1993, rimane fermo quanto previsto dal secondo periodo dell'articolo 66, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144. »

\* **20. 049.** (ex \* 20. 28.) Sergio Rossi.

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

**ART. 20-bis.** — 1. All'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, come modificato dall'articolo 48 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, ultimo periodo sono soppresse le parole « progressivamente e »;

*b)* al comma 1 dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: « Nel finanziare i piani formativi di cui sopra, i fondi si

attengono al criterio della redistribuzione delle risorse versate dalle aziende aderenti a ciascun di essi, ai sensi del terzo comma ».

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. I datori di lavoro che aderiscono ai Fondi effettuano il versamento del contributo integrativo, di cui all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978 all'INPS, che provvede a trasferirlo, per intero, una volta dedotti i meri costi amministrativi, al Fondo indicato dal datore di lavoro. L'adesione ai Fondi è fissata entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetti dal 1° gennaio successivo; le successive adesioni o disdette avranno effetto dal 1° gennaio di ogni anno. L'INPS, entro il 31 gennaio di ogni anno, a partire dal 2005, comunica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e ai Fondi la previsione, sulla base delle adesioni pervenute, del getto del contributo integrativo, di cui all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978 e successive modificazioni, relativo ai datori di lavoro aderenti ai Fondi stessi nonché di quello relativo agli altri datori di lavoro, obbligati al versamento di detto contributo, destinato al Fondo per la formazione professionale e per l'accesso al FSE, di cui all'articolo 9, comma 5, della legge n. 236 del 1993. Lo stesso istituto provvede a disciplinare le modalità di adesione ai Fondi interprofessionali e di trasferimento delle risorse agli stessi mediante acconti bimestrali nonché a fornire, tempestivamente e con regolarità ai Fondi stessi tutte le informazioni relative alle imprese aderenti e ai contributi integrativi da esse versati. Al fine di assicurare continuità nel perseguimento delle finalità istituzionali del Fondo per la formazione professionale e per l'accesso al FSE, di cui all'articolo 9, comma 5, della legge n. 236 del 1993, rimane fermo quanto previsto dal secondo periodo dell' articolo 66, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144. »

\* **20. 050.** (ex \*20. 048. e 20. 054.) Giudice, Campa, Di Teodoro.

*Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:*

ART. 20-bis. — (Modifiche all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2002 n. 388, come modificato dall'articolo 48 della legge 27 dicembre 2002 n. 289). — 1. Al primo comma ultimo periodo le parole: « progressivamente è » sono soppresse.

2. Al primo comma aggiungere in fine il seguente periodo: « Nel finanziare i piani formativi di cui sopra i fondi si attengono al criterio della redistribuzione delle risorse versate dalle aziende aderenti a ciascuno di essi ai sensi del comma 3 ».

3. Il comma 3 è sostituito dal seguente:

« I datori di lavoro che aderiscono ai Fondi effettuano il versamento del contributo integrativo, di cui all'articolo 25 della legge n. 845 del 1973 all'INPS, che provvede a trasferirlo, per intero, una volta dedotti i meri Costi amministrativi, al Fondo indicato dal datore di lavoro. L'adesione ai Fondi è fissata entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetti dal 1° gennaio successivo; le successive adesioni o disdette avranno effetto dal 1° gennaio di ogni anno. L'INPS, entro il 31 gennaio di ogni anno, a partire dal 2005, comunica al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e ai Fondi la previsione, sulla base delle adesioni pervenute, del gettito del contributo integrativo, di cui all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978 e succ. mod., relativo ai datori di lavoro aderenti ai Fondi stessi nonché di quello relativo agli altri datori di lavoro, obbligati al versamento di detto contributo, destinato al Fondo per la formazione professionale e per l'accesso al FSE, di cui all'articolo 9, comma 5, della legge n. 236/1993. Lo stesso Istituto provvede a disciplinare le modalità di adesione ai Fondi interprofessionali e di trasferimento delle risorse agli stessi mediante acconti bimestrali nonché a fornire, tempestivamente e con regolarità, ai Fondi stessi tutte le informazioni relative alle imprese aderenti e ai contributi integrativi da esse versati. Al fine di assicurare continuità nel perseguimento delle finalità istituzionali del Fondo per la formazione professionale e per l'accesso al

FSE, di cui all'articolo 9, comma 5, della legge n. 236/1993, rimane fermo quanto previsto dal secondo periodo dell'articolo 66, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144 ».

\* **20. 051.** (ex \*20. 049.) Peretti, Liotta, Romano.

*Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:*

ART. 20-bis. — 1. All'articolo 118, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 48 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. I datori di lavoro che aderiscono ai Fondi effettuano il versamento del contributo integrativo, di cui all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978 all'INPS, che provvede a trasferirlo, per intero, una volta dedotti i meri costi amministrativi, al Fondo indicato dal datore di lavoro. L'adesione ai Fondi è fissata entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetti dal 1° gennaio successivo; le successive adesioni o disdette avranno effetto dal 1° gennaio di ogni anno. L'INPS entro il 31 gennaio di ogni anno, a partire dal 2005, comunica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e ai Fondi la previsione, sulla base delle adesioni pervenute, del gettito del contributo Integrativo, di cui all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978 e successive modificazioni, relativo ai datori di lavoro aderenti ai Fondi stessi nonché di quello relativo agli altri datori di lavoro, obbligati al versamento di detto contributo, destinato al Fondo per la formazione professionale e per l'accesso al FSE, di cui all'articolo 9, comma 5, della legge n. 236 del 1993. Lo stesso Istituto provvede a disciplinare le modalità di adesione ai Fondi interprofessionali e di trasferimento delle risorse agli stessi mediante acconti bimestrali nonché a fornire, tempestivamente e con regolarità, ai Fondi stessi tutte le informazioni relative alle imprese aderenti e ai contributi integrativi da esse versati. Al fine di assicurare continuità nel perseguimento delle finalità istituzionali del Fondo per la

formazione professionale e per l'accesso al FSE, di cui all'articolo 9, comma 5, della legge n. 236/1993, rimane fermo dal secondo periodo dell'articolo 66, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

**20. 052.** (ex 20. 058.) Campa, Di Teodoro.

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

ART. 20-bis — 1. Nell'ambito delle risorse preordinate sul fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono determinati i criteri e le modalità per la destinazione dell'importo aggiuntivo di 3 milioni di euro per il 2005 per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 80, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. — (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

**20. 060.** (ex 15. 030). Lucà, Guerzoni, Motta, Cordoni, Bellini.

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

ART. 20-bis. (Incentivi alla formazione continua dei lavoratori autonomi). — 1. Nel rispetto delle prerogative e competenze delle regioni e dello Stato in materia di formazione professionale e sostegno all'innovazione per i settori produttivi, al fine di promuovere lo sviluppo della formazione professionale continua dei lavoratori autonomi in un'ottica di sostegno alla competitività delle imprese e di promozione dell'autoimprenditorialità e dell'au-

toimpiego, sono istituiti, per ciascuno dei settori economici dell'industria, del commercio, del terziario, dell'artigianato e dell'agricoltura, presso i Ministeri, rispettivamente, delle attività produttive e delle politiche agricole e forestali, i fondi settoriali nazionali per la formazione continua dei lavoratori autonomi.

2. I fondi di cui al comma 1 sono destinati al cofinanziamento, nell'ambito delle politiche regionali per la formazione continua e per la promozione dell'autoimpiego, di piani e progetti aziendali, territoriali, settoriali o individuali finalizzati alla formazione dei lavoratori autonomi.

3. Alla gestione dei fondi di cui al comma 1 concorrono le organizzazioni dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

4. Con decreti del Ministro delle attività produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data in entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati, per ciascuno dei fondi di cui al comma 1, le modalità di accesso ai fondi, nonché i criteri di composizione degli organismi di gestione dei medesimi. I medesimi Ministeri esercitano altresì la vigilanza ed il monitoraggio sulla gestione dei fondi.

5. Presso il Ministero delle attività produttive è istituito, con decreto ministeriale, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, l'Osservatorio per la formazione continua dei lavoratori autonomi con il compito di elaborare proposte di indirizzo attraverso la predisposizione di linee-guida e di esprimere pareri e valutazioni in ordine alle attività svolte dai fondi, anche in relazione all'applicazione delle suddette linee-guida. Le proposte d'indirizzo sono trasmesse alle regioni ed alle province autonome territorialmente interessate affinché ne possano tenere conto nell'ambito delle rispettive programazioni. Tale Osservatorio è composto da un rappresentante del Ministero delle attività produttive, da due rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento

e di Bolzano, nonché da un rappresentante di ciascuna delle confederazioni delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Ai componenti dell'Osservatorio non compete alcun compenso né rimborso spese per l'attività espletata.

6. I fondi di cui al comma 1 sono finanziati attraverso un apposito « Fondo intersettoriale nazionale per la formazione continua dei lavoratori autonomi », istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di seguito denominato « fondo intersettoriale ». Al fondo intersettoriale possono affluire le eventuali quote di contribuzione dei datori di lavoro, là dove previste da specifici accordi o intese con le organizzazioni dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Alla ripartizione del fondo intersettoriale tra i singoli fondi provvede annualmente il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto da emanarsi entro il 31 marzo.

7. Ai fini del finanziamento del fondo intersettoriale è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per il 2005 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2006 al 2014.

*Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero dell'interno apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 50.000;  
2006: — 100.000;  
2007: — 100.000.

**20. 065.** (ex 17. 04.) Duilio, Morgando, Realacci, Rocchi, Lettieri, Milana, Giachetti, Squeglia.

*Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:*

**ART. 20-bis.** — 1. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali, debitori per contributi omessi o pagati tardivamente relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il mese di dicembre 2004, possono regolarizzare la loro posizione debitoria

nei confronti degli enti stessi, mediante il versamento, entro il 31 gennaio 2005, di quanto dovuto a titolo di contributi e premi stessi maggiorati, in luogo delle sanzioni civili, degli interessi nella misura del 5 per cento annuo nel limite massimo del 24 per cento dei contributi e dei premi complessivamente dovuti.

2. La regolarizzazione può avvenire, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, anche in 12 rate bimestrali consecutive di uguale importo, la prima delle quali da versare entro il 31 gennaio 2005. Il tasso di interesse di differimento da applicare alle singole rate è fissato nella misura del tasso legale vigente all'atto della rateizzazione.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai contribuenti i cui crediti per contributi o premi sono stati inseriti nei ruoli esattoriali ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. A tali fini, i contribuenti che abbiano già provveduto a versare ai concessionari i contributi o i premi senza pagamento di somme aggiuntive o vi provvedono entro il 31 gennaio 2005, sono ammessi a regolarizzare la loro posizione debitoria mediante la corrispondenza ai concessionari medesimi, entro la stessa data, delle somme aggiuntive determinate ai sensi del comma 1 in sostituzione di quelle iscritte al ruolo. I concessionari sono tenuti a comunicare agli enti impositori i dati relativi ai versamenti effettuati dai singoli contribuenti che si sono avvalsi della regolarizzazione, secondo le modalità che saranno fissate dagli enti stessi.

4. La regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di versamento di contributi e di premi, e le obbligazioni per sanzioni amministrative, e ogni altro onere accessorio, connesso con le violazioni delle norme sul collocamento, nonché con la denuncia e con il versamento dei contributi o dei premi medesimi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente

della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nonché quelli di cui all'articolo 18 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in materia di sgravi degli oneri sociali, con esclusione delle spese legali e degli aggi connessi alla riscossione dei contributi a mezzo ruoli esattoriali.

5. Al fine di garantire l'integrale rimborso dei titoli emessi a seguito delle operazioni di cartolarizzazione dei crediti effettuate ai sensi della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni e integrazioni, è costituito, con contabilità separata, su conto corrente intestato alla S.C.I.I., aperto presso la Tesoreria Centrale, un Fondo di garanzia. A decorrere dal 1° gennaio 2005, il Fondo è alimentato mensilmente da un percentuale pari al 5 per cento dei contributi correnti versati all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale dalle aziende di cui al decreto ministeriale del 5 febbraio 1969 e ciò fino a concorrenza dell'ammontare dei titoli emessi e non ancora rimborsati.

*Conseguentemente, all'articolo 37:*

*alla tabella A, gli accantonamenti sono interamente azzerati;*

*alla tabella C, le autorizzazioni di spesa sono ridotte del 10 per cento.*

**20. 037.** (ex 20. 0142. nuova formulazione). Volontè, Maninetti, Giuseppe Drago, Peretti, Liotta, Filippo Drago, Giuseppe Gianni.

*Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:*

**ART. 20-bis.** — *(Interventi finanziari a sostegno e per lo sviluppo di forme pensionistiche complementari).* — 1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 41, della legge 23 agosto 2004, n. 243, recante norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria, per sostenere e favorire lo sviluppo delle forme contributive comple-

mentari, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), della citata legge 23 agosto 2004, n. 243, è istituito il « Fondo per lo sviluppo delle forme pensionistiche complementari » presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con dotazione iniziale di 300 milioni di euro per il 2005, 300 milioni di euro per il 2006 e 300 di euro milioni per il 2007.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 300 milioni di euro per l'anno 2005, 300 milioni di euro per l'anno 2006, 300 milioni di euro per l'anno 2007 mediante le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 36-bis.

ART. 36-bis. — (Ripristino dell'imposta di successione su grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

**20. 038.** (ex 20. 0. 140.) Delbono, Cordoni, Sgobio, Ceremigna, Widmann, Montecuollo, Guerzoni, Gasperoni, Lusetti, Innocenti, Marini, Motta, Bellini, Trupia, Camo, Diana, Sciacca, Bottino.

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

ART. 20-bis. — (Disposizioni in materia di cumulo pensionistico). — 1. La Tabella F) di cui all'articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si applica unicamente ai redditi da lavoro.

2. Sono abrogate le disposizioni in contrasto con quelle del comma 1.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:*

ART. 37-bis. — (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

ART. 37-ter. — (Imposta addizionale sugli autoveicoli del tipo Sport utility vehicles). — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 è dovuta una imposta addizionale erariale,

pari ad una somma compresa tra i 1.000 ed i 10.000 euro, sul possesso di un autoveicolo del tipo *Sport utility vehicles*. L'imposta è dovuta all'atto della prima immatricolazione anche se relativa ad autoveicoli provenienti da altro Stato.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le caratteristiche degli autoveicoli definiti come *Sport utility vehicles* e le relative imposte addizionali per categorie di veicoli classificati in base alle emissioni prodotte dai relativi motori, alla cilindrata ed alle dimensioni, al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore a 300 milioni di euro.

3. L'imposta deve essere corrisposta all'ufficio del registro territorialmente competente, in base al domicilio fiscale del soggetto nel cui interesse è richiesta l'immatricolazione, anteriormente alla presentazione della richiesta stessa. Gli uffici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione non possono provvedere sulle richieste né rilasciare la relativa carta di circolazione senza che sia stata prodotta l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta.

**20. 039.** (ex 20. 0. 151.) Benvenuto, Fluvi, Cennamo, Pistone.

*Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:*

ART. 20-bis. — 1. I lavoratori dipendenti ed autonomi, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, la cui capacità di lavoro risulti ridotta in modo permanente, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, in misura pari ad almeno il settanta quattro per cento, hanno diritto al trattamento pensionistico di anzianità ovvero alla pensione nel sistema contributivo in presenza di un'età anagrafica di almeno cinquantacinque anni e di un'anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni.

*Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C:*

*alla voce:* Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo li della legge 15 marzo 1997, n. 59 — articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 Agenzia delle entrate - capp. 3890, 3891), *apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 200.000;  
2006: — 200.000;  
2007: — 200.000.

*alla voce:* Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, legge n. 537 del 1993: Interventi correttivi di finanza pubblica — articolo 5, comma 1: Spese per il funzionamento delle università (4.1.2.11 - Finanziamento ordinario delle Università statali — cap. 1694), *apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 600.000;  
2006: — 600.000;  
2007: — 600.000.

**20. 040.** (ex 20. 0. 132.) Stucchi, Sergio Rossi.

*Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:*

ART. 20-bis. — 1. Agli invalidi civili è riconosciuto un assegno pensionistico mensile di 516,00 euro.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:*

ART. 36-bis. — 1. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotti le relative autorizzazioni di spesa.

2. Le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed Enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi

extra Unione Europea, sono assoggettati al versamento dello 0.06 per cento delle somme trasferite.

**20. 041.** (ex 20. 0. 147.) Russo Spena, Giordano, Valpiana, Innocenti, Trupia, Bolognesi, Lucà, Villetti, Buemi, Intini.

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

ART. 20-bis. — 1. I contributi dovuti all'INPS dai datori di lavoro agricoli sono stabiliti, a decorrere dal 1° gennaio 2005, nella misura del 13 per cento da calcolare sul 40 per cento della retribuzione giornaliera.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 36, aggiungere i seguente:*

ART. 36-bis. — (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

ART. 36-ter. — (Imposta addizionale sugli autoveicoli del tipo Sport utility vehicles). — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 è dovuta una imposta addizionale erariale, pari ad una somma compresa tra i 1.000 ed i 10.000 euro, sul possesso di un autoveicolo del tipo Sport utility vehicles. L'imposta è dovuta all'atto della prima immatricolazione anche se relativa ad autoveicoli provenienti da altro Stato.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le caratteristiche degli autoveicoli definiti come Sport utility vehicles e le relative imposte addizionali per categorie di veicoli classificati in base alle emissioni prodotte dai relativi motori, alla cilindrata ed alle dimensioni, al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore a 300 milioni di euro.

3. L'imposta deve essere corrisposta all'ufficio del registro territorialmente competente, in base al domicilio fiscale del

soggetto nel cui interesse è richiesta l'immatricolazione, anteriormente alla presentazione della richiesta stessa. Gli uffici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione non possono provvedere sulle richieste né rilasciare la relativa carta di circolazione senza che sia stata prodotta l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta.

**20. 042.** (ex 20. 0. 137. parte ammissibile) Benvenuto, Pistone, Cennamo, Fluvi.

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

ART. 20-bis. — 1. Per le imprese industriali che svolgono attività produttiva di fornitura o subfornitura di componenti, di supporto o di servizio, a favore di imprese operanti nel settore automobilistico, i periodi di integrazione salariale ordinaria fruiti negli anni 2003 e 2004 non vengono computati ai fini della determinazione del limite massimo di utilizzo dell'integrazione salariale ordinaria di cui all'articolo 6 della legge 20 maggio 1975, n. 164.

*Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 20.000;  
2006: — 20.000;  
2007: — 20.000.

**20. 043.** (ex 20. 0. 130.) Giudice, Verro, Savo, Blasi.

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

ART. 20-bis. — 1. Nei limiti delle risorse indicate a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per l'anno 2005, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2005, sono prorogati i trattamenti di cassa in-

tegrazione guadagni straordinaria e di mobilità alle imprese esercenti attività commerciali con più di 50 dipendenti, alle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti ed alle imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti.

*Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 140.000;  
2006: — 105.000;  
2007: — 70.000.

**20. 053.** (ex 20. 22.) Campa.

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

ART. 20-bis. — 1. L'articolo 63, comma 6, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è soppresso.

2. All'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. le parole: « È ammessa una sola variazione ai programmi di riallineamento contributivo », sono sostituite dalle seguenti: « Sono ammesse variazioni successive o riaperture dei programmi di riallineamento contributivo ».

**20. 061.** (ex 15. 032). Alberto Giorgetti, Villani Miglietta.

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

ART. 20-bis. — 1. All'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: « È ammessa una sola variazione ai programmi di riallineamento contributivo », sono sostituite dalle seguenti: « Sono ammesse variazioni successive o riaperture dei programmi di riallineamento contributivo ».

\* **20. 062.** (ex 15. 033). Marras, Santori, Casero, Patria, Misuraca, Burani Proccaccini, Collavini, Fratta Pasini, Grimaldi, Jacini, Marinello, Masini, Romele, Scaltritti, Zama, Cossa.

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

ART. 20-bis. — 1. All'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: « È ammessa una sola variazione ai programmi di riallineamento contributivo », sono sostituite dalle seguenti: « Sono ammesse variazioni successive o riaperture dei programmi di riallineamento contributivo ».

\* **20. 063.** Losurdo, Bellotti, Catanoso, Franz, La Grua, Patarino, Villani Maglietta, Alberto Giorgetti.

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

ART. 20-bis. — 1. All'articolo 13, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402, le parole « 31 dicembre 2005 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2008 ».

**20. 070.** (ex 34. 101.) Verro.

**(A.C. 5310-bis – Sezione 8)**

**ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

**ART. 23.**

*(Rideterminazione della misura delle sanzioni per infrazioni al divieto di fumare e riassegnazione a singole amministrazioni per scopi predeterminati dei proventi delle sanzioni medesime).*

1. Le sanzioni amministrative per infrazioni al divieto di fumare, previste dall'articolo 51, comma 7, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sono aumentate del 10 per cento.

2. I proventi delle sanzioni amministrative per infrazioni al divieto di fumare inflitte, a norma dell'articolo 51, comma 7, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, da organi statali affluiscono al bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati, limitatamente ai maggiori proventi conseguiti per effetto degli aumenti di cui al comma 1, ad appositi capitoli di spesa del Ministero della salute per il potenziamento degli organi ispettivi e di controllo, come pure per la realizzazione di campagne di informazione e di educazione alla salute finalizzate alla prevenzione del tabagismo e delle patologie ad esso correlate.

3. Resta ferma l'autonomia, integrale disponibilità da parte delle singole regioni, ai sensi degli articoli 17, terzo comma, e 29, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, dei proventi relativi alle infrazioni di cui al comma 1, accertate dagli organi regionali, come tali ad esse direttamente attribuiti.

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AL-  
L'ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE**

**ART. 23.**

*(Rideterminazione della misura delle sanzioni per infrazioni al divieto di fumare e riassegnazione a singole amministrazioni per scopi predeterminati dei proventi delle sanzioni medesime).*

*Sopprimerlo.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. — 1. All'articolo 12, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « 45 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 47 per cento ».

**23. 1.** (ex 23. 4.) Russo Spena, Giordano.

*Al comma 1, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 50 per cento.*

**23. 2.** (ex 23. 10.) Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

*Al comma 2, sostituire le parole: per il potenziamento degli organi ispettivi e di controllo con le seguenti: per finanziare la ricerca del cancro.*

**23. 3.** (ex 23. 6.) Ruta, Lettieri, Squeglia.

*Al comma 3, sostituire le parole: organi regionali con le seguenti: organi di polizia locali.*

**\*23. 4.** (ex \*23. 8.) Benvenuto, Montecchi, Michele Ventura, Mariotti, Agostini, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Tolotti, Alberta De Simone, Oliverio, Tidei, Diana, Sgobio, Pistone, Mazzuca Poggiolini, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

**(Approvato)**

*Al comma 3, sostituire le parole: organi regionali con le seguenti: organi di polizia locali.*

**\*23. 5.** (ex \*23. 7.) Villetti, Intini, Grotto, Boselli, Di Gioia, Buemi, Pappaterra.

**(Approvato)**

*Al comma 3, sostituire le parole: organi regionali con le seguenti: organi di polizia locali.*

**\*23. 6.** (ex \*23. 5.) Stradiotto, Fioroni, Lusetti, Duilio, Morgando, Milana, Squeglia, Lettieri.

**(Approvato)**

*Al comma 3, sostituire le parole: organi regionali con le seguenti: organi di polizia locali.*

**\*23. 7.** (ex \*23. 3.) Cusumano, Mastella, Acquarone, De Franciscis, Montecucollo, Ostilio, Luigi Pepe, Potenza.

**(Approvato)**

*Al comma 3, sostituire le parole: organi regionali con le seguenti: organi di polizia locali.*

**\*23. 8.** (ex \*23. 11.) Boato, Zanella, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

**(Approvato)**

*Al comma 3, sostituire le parole: organi regionali con le seguenti: organi di polizia locali.*

**\*23. 9.** (ex \*23. 1.) Osvaldo Napoli.

**(Approvato)**

#### **(A.C. 5310-bis – Sezione 9)**

ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

#### CAPO VI

#### FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI

#### ART. 24.

*(Razionalizzazione dei processi operativi nella pubblica amministrazione centrale).*

1. Al fine di migliorare l'efficienza operativa della pubblica amministrazione e per il contenimento della spesa pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati le applicazioni informatiche e i servizi per i quali si rendono necessarie razionalizzazioni ed

eliminazioni di duplicazioni e sovrapposizioni. Il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione stipula contratti-quadro per l'acquisizione di applicativi informatici e per l'erogazione di servizi di carattere generale riguardanti il funzionamento degli uffici con modalità che riducano gli oneri derivanti dallo sviluppo, manutenzione e gestione.

2. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, sono tenute ad avvalersi, uniformando le procedure e le prassi amministrative in corso, degli applicativi e dei servizi di cui al comma 1, salvo i casi in cui possano dimostrare, in sede di richiesta di parere di congruità tecnico-economica di cui all'articolo 8 dello stesso decreto legislativo, che la soluzione che intendono adottare, a parità di funzioni, risulta economicamente più vantaggiosa.

3. Ai fini di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati interventi di razionalizzazione delle infrastrutture di calcolo, telematiche e di comunicazione delle amministrazioni di cui al comma 2.

4. Le pubbliche amministrazioni diverse da quelle di cui al comma 2 possono avvalersi dei servizi di cui al medesimo comma 2, secondo modalità da definire in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

5. Ai fini della copertura delle spese necessarie per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 2, possono essere assegnati al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione finanziamenti a carico del Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico di cui all'articolo 27, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i cedolini per il pagamento delle competenze (buste paga) del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, purché sia già in possesso di caselle di posta elettronica fornite dall'amministrazione, sono trasmessi esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica assegnato a ciascun dipen-

dente. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sono emanate le relative norme attuative.

7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli uffici cassa delle amministrazioni, anche periferiche, dello Stato sono organizzati sulla base di procedure amministrative informatizzate. Tutti i contatti con il personale dipendente e con gli uffici, anche di altra amministrazione, avvengono utilizzando modalità di trasmissione telematica dei dati. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sono emanate le relative norme attuative.

## PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE

### CAPO VI

#### FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI

#### ART. 24.

*(Razionalizzazione dei processi operativi nella pubblica amministrazione centrale).*

*Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: con rilevanza esclusivamente interna alla pubblica amministrazione.*

**24. 1.** (ex 24. 3.) Gibelli, Caparini.

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

1-bis. Le applicazioni informatiche e i servizi di cui al comma 1 sono individuate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, in base ai seguenti requisiti:

a) i sistemi operativi, gli elaboratori di testo, i gestori di *database*, i navigatori *internet*, e in generale le applicazioni informatiche e i programmi di qualunque

tipo devono garantire all'utente l'accesso al codice sorgente, la possibilità di eseguire e di studiare il programma per qualsiasi scopo e di adattarlo alle necessità dell'amministrazione, la possibilità di riprodurre il programma e di migliorarne le caratteristiche, affinché queste siano accessibili a tutti gli utenti; la sicurezza dei dati trattati e conservati; la comunicabilità dei dati, in modo che ogni documento in formato elettronico reso pubblico sia accessibile mediante i principali programmi di videoscrittura; la stabilità del formato, in modo da assicurare la permanenza e la continuità nel tempo della documentazione prodotta dall'amministrazione;

b) nella scelta delle soluzioni tecnologiche più convenienti le pubbliche amministrazioni dovranno, con priorità, considerare:

1) la possibilità di riuso delle applicazioni informatiche e dei servizi da parte di altre pubbliche amministrazioni;

2) la disponibilità di tutte le informazioni necessarie per la piena conoscenza del processo di trattamento dei dati;

3) l'opportunità di valorizzare e condividere il patrimonio informativo pubblico, con l'adozione di standard informativi e documentali aperti.

1-ter. In osservanza del principio di neutralità tecnologica, le amministrazioni dovranno preferire soluzioni tecnologiche basate su programmi con codice sorgente aperto, fornite da imprese che operino nel pieno rispetto della concorrenza nel mercato delle applicazioni informatiche e dei servizi.

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: a parità di funzioni aggiungere le seguenti: e di requisiti, così come disposti dal comma 1-bis, lettere a) e b),.

\* **24. 2.** (ex 24. 8.) Magnolfi, Tocci, Follena, Buemi.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. Le applicazioni informatiche e i servizi di cui al comma 1 sono individuate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, in base ai seguenti requisiti:

a) i sistemi operativi, gli elaboratori di testo, i gestori di *database*, i navigatori *internet*, e in generale le applicazioni informatiche e i programmi di qualunque tipo devono garantire all'utente l'accesso al codice sorgente, la possibilità di eseguire e di studiare il programma per qualsiasi scopo e di adattarlo alle necessità dell'amministrazione, la possibilità di riprodurre il programma e di migliorarne le caratteristiche, affinché queste siano accessibili a tutti gli utenti; la sicurezza dei dati trattati e conservati; la comunicabilità dei dati, in modo che ogni documento in formato elettronico reso pubblico sia accessibile mediante i principali programmi di videoscrittura; la stabilità del formato, in modo da assicurare la permanenza e la continuità nel tempo della documentazione prodotta dall'amministrazione;

b) nella scelta delle soluzioni tecnologiche più convenienti le pubbliche amministrazioni dovranno, con priorità, considerare:

1) la possibilità di riuso delle applicazioni informatiche e dei servizi da parte di altre Pubbliche Amministrazioni;

2) la disponibilità di tutte le informazioni necessarie per la piena conoscenza del processo di trattamento dei dati;

3) l'opportunità di valorizzare e condividere il patrimonio informativo pubblico, con l'adozione di standard informativi e documentali aperti.

1-ter. In osservanza del principio di neutralità tecnologica, le amministrazioni dovranno preferire soluzioni tecnologiche basate su programmi con codice sorgente aperto, fornite da imprese che operino nel

pieno rispetto della concorrenza nel mercato delle applicazioni informatiche e dei servizi.

*Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: a parità di funzioni aggiungere le altre: e di requisiti, così come disposti dal comma 1-bis, lettere a) e b).*

\* **24. 3.** (ex 24. 2.) Fistarol, Lettieri, Squeglia.

*Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:*

*2-bis.* Ai fini di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, promuovono corsi di formazione e riqualificazione informatica dei dipendenti per l'impiego di applicazioni informatiche e servizi basati su programmi con codice sorgente aperto nonché per l'utilizzo di documenti e di tabelle in formato elettronico accessibile mediante i principali programmi di videoscrittura.

*2-ter.* Agli oneri derivanti dal comma *2-bis*, si provvede mediante utilizzo, nella misura di 5 milioni di euro, e fino a concorrenza di tali risorse, della dotazione del Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico di cui all'articolo 27, comma 2, della legge 20 gennaio 2003, n. 3.

**24. 4.** (ex 24. 7.) Magnolfi, Tocci, Folena, Fistarol, Buemi.

*Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:*

*2-bis.* Ai fini di cui al comma 1, per l'anno 2005, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, promuovono corsi di formazione e riqualificazione informatica dei dipendenti per l'impiego di applicazioni informatiche e servizi basati su programmi con codice sorgente aperto nonché per l'utilizzo di documenti e di tabelle in formato elettronico accessibile mediante i principali programmi di videoscrittura.

*2-ter.* Agli oneri derivanti dal comma *2-bis*, si provvede mediante utilizzo, nella

misura di 5 milioni di euro, e fino a concorrenza di tali risorse, della dotazione del Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico di cui all'articolo 27, comma 2, della legge 20 gennaio 2003, n. 3 a tal fine rifinanziato.

*Conseguentemente all'articolo 37, tabella A, voce Ministero dell'interno apportare la seguente variazione:*

2005: — 5.000.

**24. 5.** (ex 24. 1.) Fistarol, Lettieri, Squeglia.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Il Centro Nazionale per l'Informatica, nello stipulare i contratti-quadro, privilegia le soluzioni informatiche che utilizzino, in tutto o in parte, software libero o a sorgente aperto. In ogni caso, all'atto della stipula del contratto, il Centro acquisisce il codice sorgente delle applicazioni informatiche oggetto del contratto stesso. Il Centro istituisce inoltre un sito *internet*, con funzione di *repository* nel quale confluiscono i codici sorgenti e i codici eseguibili delle soluzioni informatiche acquisite. Tale sito *internet* permette a tutte le pubbliche amministrazioni l'accesso ad ogni contenuto. Per le soluzioni informatiche rilasciate sotto licenza di tipo libero o a codice sorgente aperto, l'accesso è consentito anche al pubblico senza particolari formalità.

**24. 6.** (ex 24. 12.) Folena.

*Al comma 6, dopo le parole: sono trasmessi aggiungere le seguenti: , tenuto conto del diritto alla riservatezza,*

**24. 7.** (ex 24. 9.) Magnolfi, Tocci, Folena, Fistarol, Buemi.

*Al comma 6, dopo le parole: Ministro per l'innovazione e le tecnologie, aggiungere le seguenti: sentito il Garante per la protezione dei dati personali.*

**24. 8.** (ex 24. 10.) Magnolfi, Tocci, Folena, Fistarol, Buemi.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 3107 — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 14 SETTEMBRE 2004, N. 241, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE (APPROVATO DAL SENATO) (5369)**

**(A.C. 5369 — Sezione 1)**

**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

**ART. 1.**

1. Il decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO**

**ARTICOLO 1.**

1. All'articolo 13 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, di seguito denominato: « decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni », il comma 5-*bis* è sostituito dai seguenti:

« 5-*bis*. Nei casi previsti ai commi 4 e 5 il questore comunica immediatamente e,

comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione, al giudice di pace territorialmente competente il provvedimento con il quale è disposto l'accompagnamento alla frontiera. Il provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale è sospeso fino alla decisione sulla convalida. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo e sentito l'interessato, se comparso. In attesa della definizione del procedimento di convalida, lo straniero espulso è trattenuto in uno dei centri di permanenza temporanea ed assistenza, di cui all'articolo 14. Quando la convalida è concessa, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo. Se la convalida non è concessa ovvero non è osservato il termine per la decisione, il provvedimento del questore perde ogni effetto. Avverso il decreto di convalida è proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione dell'allontanamento dal territorio nazionale.

5-*ter*. Al fine di assicurare la tempestività del procedimento di convalida dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, ed all'articolo 14, comma 1, le questure forniscono al giudice di pace, nei limiti delle risorse disponibili, il supporto occorrente e la disponibilità di un locale idoneo ».

2. Al comma 8 dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, nel primo e terzo periodo, le parole: « tribunale in composizione monocratica » sono sostituite dalle seguenti: « giudice di pace ».

3. Al comma 1 dell'articolo 13-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, le parole: « il tribunale in composizione monocratica » sono sostituite dalle seguenti: « il giudice di pace ».

4. Al comma 3 dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, le parole: « al tribunale in composizione monocratica » sono sostituite dalle seguenti: « al giudice di pace territorialmente competente, per la convalida ».

5. Il comma 4 dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 4. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 13 e dal presente articolo, escluso il requisito della vicinanza del centro di trattamento di cui al comma 1, e sentito l'interessato, se comparso. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la decisione. La convalida può essere disposta anche in occasione della convalida del decreto di accompagnamento alla frontiera, nonché in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione ».

6. Il comma 5-*quinqies* dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 5-*quinqies*. Per i reati previsti ai commi 5-*ter* e 5-*quater* si procede con rito direttissimo. Il questore, per assicurare l'esecuzione dell'espulsione, dispone i provvedimenti di cui al comma 1. Per il

reato previsto dal comma 5-*quater* è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto ».

7. All'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nel numero delle 110 udienze non si computano quelle per i provvedimenti indicati al comma 3-*quater*, per ciascuna delle quali è dovuta una indennità di euro 20 »;

b) dopo il comma 3-*ter* è inserito il seguente:

« 3-*quater*. Per i provvedimenti di cui agli articoli 13, commi 5-*bis* e 8, e 14, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, è corrisposta una indennità di euro 10 »;

c) al comma 4, dopo le parole: « di cui ai commi 2, 3, 3-*bis* e 3-*ter* » sono inserite le seguenti: « , nonché 3-*quater*, ».

## ARTICOLO 2.

### (Norma di copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, determinati nel limite massimo di euro 1.397.458 per l'anno 2004 e di euro 4.192.373 a decorrere dall'anno 2005, si provvede:

a) quanto ad euro 577.737 a decorrere dall'anno 2004, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

b) quanto ad euro 819.721 per l'anno 2004 ed euro 2.459.163 a decorrere dall'anno 2005, mediante riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

c) quanto ad euro 1.155.473 a decorrere dall'anno 2005, mediante utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-

2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

### ARTICOLO 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

#### (A.C. 5369 – Sezione 2)

#### MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

##### *All'articolo 1:*

*al comma 1, capoverso 5-bis, secondo periodo, le parole: « Il provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale è sospeso » sono sostituite dalle seguenti: « L'esecuzione del provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale è sospesa »; al terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « tempestivamente avvertito. L'interessato è anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza »; dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: « Si applicano le disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del comma 8, in quanto compatibili »; al quinto periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ,salvo che il procedimento possa essere definito nel luogo in cui è stato adottato il provvedimento di allontanamento anche prima del trasferimento in uno dei centri disponibili »; è aggiunto, in fine, il seguente periodo:*

« Il termine di quarantotto ore entro il quale il giudice di pace deve provvedere alla convalida decorre dal momento della comunicazione del provvedimento alla cancelleria »;

*dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:*

« 2-bis. Rimane ferma la competenza del tribunale in composizione monocratica e del tribunale per i minorenni ai sensi del comma 6 dell'articolo 30 e del comma 3 dell'articolo 31 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. In pendenza di un giudizio riguardante le materie sopra citate, i provvedimenti di convalida di cui agli articoli 13 e 14 dello stesso decreto legislativo e l'esame dei relativi ricorsi sono di competenza del tribunale in composizione monocratica.

2-ter. All'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 13, le parole: “con l'arresto da sei mesi ad un anno” sono sostituite dalle seguenti: “con la reclusione da uno a quattro anni”;

b) al comma 13-bis, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Allo straniero che, già denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni”;

c) il comma 13-ter è sostituito dal seguente:

“13-ter. Per i reati previsti dai commi 13 e 13-bis è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto anche fuori dei casi di flagranza e si procede con rito direttissimo” »;

*al comma 5, capoverso 4, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « tempestivamente avvertito. L'interessato è anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza »; dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « Si appli-*

cano in quanto compatibili le disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del comma 8 dell'articolo 13 »; *al secondo periodo, le parole:* « del centro di trattenimento di cui al comma 1 » *sono sostituite dalle seguenti:* « del centro di permanenza temporanea ed assistenza di cui al comma 1 »;

*dopo il comma 5, è inserito il seguente:*

« 5-bis. All'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, i commi 5-ter e 5-quater sono sostituiti dai seguenti:

“5-ter. Lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis, è punito con la reclusione da uno a quattro anni se l'espulsione è stata disposta per ingresso illegale sul territorio nazionale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a) e c), ovvero per non aver richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto in assenza di cause di forza maggiore, ovvero per essere stato il permesso revocato o annullato. Si applica la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno se l'espulsione è stata disposta perché il permesso di soggiorno è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato richiesto il rinnovo. In ogni caso si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

5-quater. Lo straniero già espulso ai sensi del comma 5-ter, primo periodo, che viene trovato, in violazione delle norme del presente testo unico, nel territorio dello Stato è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se l'ipotesi riguarda lo straniero espulso ai sensi del comma 5-ter, secondo periodo, la pena è la reclusione da uno a quattro anni” »;

*il comma 6 è sostituito dal seguente:*

« 6. Il comma 5-quinquies dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998,

n. 286, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

“5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater si procede con rito direttissimo. Al fine di assicurare l'esecuzione dell'espulsione, il questore dispone i provvedimenti di cui al comma 1. Per i reati previsti dai commi 5-ter, primo periodo, e 5-quater è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto” »;

*dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:*

« 6-bis. Al comma 5 dell'articolo 39 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo le parole: “ai corsi universitari”, sono inserite le seguenti: “e alle scuole di specializzazione delle università”.

6-ter. Il comma 2 dell'articolo 10-ter della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:

“2. Le domande di trasferimento hanno la priorità sulle domande di ammissione al tirocinio e sulle nuove nomine ai sensi degli articoli 4 e 4-bis. In attesa delle revisioni delle dotazioni organiche delle sedi del giudice di pace, le ammissioni al tirocinio e le nuove nomine ai sensi degli articoli 4 e 4-bis, anche in corso di definizione, sono sospese fino alla definizione delle nuove dotazioni organiche ed ai conseguenti trasferimenti dei giudici di pace in servizio che dovranno effettuarsi con carattere di priorità non oltre sei mesi dalla comunicazione dei posti vacanti nelle nuove dotazioni” »;

*al comma 7, lettera b), capoverso 3-quater, le parole:* « del decreto legislativo » *sono sostituite dalle seguenti:* « del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo »;

*dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:*

« 7-bis. All'articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: “e degli uffici consolari” sono sostituite

dalle seguenti: “, degli uffici consolari, degli istituti italiani di cultura e delle istituzioni scolastiche all'estero”.

7-ter. Al fine di far fronte alle maggiori nuove esigenze di potenziamento della sicurezza attiva e passiva del Ministero degli affari esteri, il fondo di cui all'articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è integrato, per l'anno 2004, di ulteriori 3,9 milioni di euro »;

è premessa la seguente rubrica: « (Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché alla legge 21 novembre 1991, n. 374, e alla legge 24 dicembre 2003, n. 350) ».

Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

« ART. 1-bis. — (Misure di sostegno alle politiche di contrasto dell'immigrazione clandestina). — 1. All'articolo 11 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

“5-bis. Il Ministero dell'interno, nell'ambito degli interventi di sostegno alle politiche preventive di contrasto all'immigrazione clandestina dei Paesi di accertata provenienza, contribuisce, per gli anni 2004 e 2005, alla realizzazione, nel territorio dei Paesi interessati, di strutture, utili ai fini del contrasto di flussi irregolari di popolazione migratoria verso il territorio italiano”.

ART. 1-ter. — (Modificazioni all'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e all'articolo 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228). — 1. All'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: “fino a tre anni” sono sostituite dalle seguenti: “da uno a cinque anni”;

b) al comma 3, le parole: “da quattro a dodici anni” sono sostituite dalle seguenti: “da quattro a quindici anni” e il secondo periodo è soppresso;

c) al comma 3-bis, alinea, le parole: “al comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “ai commi 1 e 3” e, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

“c-bis) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti”;

d) al comma 3-ter, le parole: “si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni e la multa di 25.000 euro per ogni persona” sono sostituite dalle seguenti: “la pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona”;

e) dopo il comma 3-sexies, è inserito il seguente:

“3-septies. In relazione ai procedimenti per i delitti previsti dal comma 3, si applicano le disposizioni dell'articolo 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228, e successive modificazioni. L'esecuzione delle operazioni è disposta d'intesa con la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere”.

2. All'articolo 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. In relazione ai procedimenti per i delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, nonché dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, si applicano le disposizioni dell'articolo 4, commi 1, 2, 5, 6 e 7, del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438. Le operazioni indicate nei commi 1 e 2 del medesimo articolo 4 sono effettuate dagli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, appartenenti alle strutture specia-

lizzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle loro competenze”.

ART. 1-*quater*. — (*Disposizioni in materia di rinnovo dei permessi di soggiorno*). — 1. Al comma 5 dell'articolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189, al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, salvo quanto previsto dall'articolo 5, commi 5 e 9, e dall'articolo 6, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni”.

2. Al comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, salvo quanto previsto dall'articolo 5, commi 5 e 9, e dall'articolo 6, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni”.

ART. 1-*quinquies*. — (*Modifiche all'articolo 39 della legge 16 gennaio 2003, n. 3*). — 1. All'articolo 39 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

“4-*bis*. Nell'ambito delle direttive impartite dal Ministro dell'interno per la semplificazione delle procedure amministrative e per la riduzione degli oneri amministrativi negli uffici di pubblica sicurezza, il Ministero dell'interno può altresì stipulare, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, convenzioni con concessionari di pubblici servizi o altri soggetti non pubblici per la raccolta e l'inoltro agli uffici dell'Amministrazione dell'interno delle domande, dichiarazioni o atti dei privati indirizzati ai medesimi uffici nonché per lo svolgimento di altre operazioni preliminari all'adozione dei provvedimenti richiesti e per l'eventuale inoltro, ai privati interessati, dei provvedimenti o atti conseguentemente rilasciati. Con decreto del Ministro dell'interno, si deter-

mina l'importo dell'onere a carico dell'interessato al rilascio dei provvedimenti richiesti.

4-*ter*. Per le finalità di cui al comma 4-*bis*, gli incaricati del pubblico servizio, addetti alle procedure definite dalle convenzioni, possono essere autorizzati a procedere all'identificazione degli interessati, con l'osservanza delle disposizioni di legge o di regolamento in vigore per gli addetti alla ricezione delle domande, dichiarazioni o atti destinati alle pubbliche amministrazioni” ».

All'articolo 2:

*il comma 1 è sostituito dal seguente:*

« 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, commi da 1 a 7, valutati in euro 7.597.458 per l'anno 2004 e in euro 22.792.373 a decorrere dall'anno 2005, si provvede:

a) quanto ad euro 577.737 a decorrere dall'anno 2004, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

b) quanto ad euro 819.721 per l'anno 2004 e ad euro 2.459.163 a decorrere dall'anno 2005, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

c) quanto ad euro 6.200.000 per l'anno 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, e quanto ad euro 19.755.473 a decorrere dall'anno 2005, mediante utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto ad euro 18.600.000, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, quanto ad euro 1.155.473, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri »;

*dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:*

« 1-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui all'articolo 1, commi da 1 a 7, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al primo periodo, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, comma 7-ter, pari a 3,9 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

1-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1-bis, nel limite massimo di 6.400.000 euro per l'anno 2004 e di 7.400.000 euro per l'anno 2005 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 80, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 ».

*All'articolo 3, è premessa la seguente rubrica: « (Entrata in vigore) ».*

### (A.C. 5369 – Sezione 3)

#### PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

##### ART. 1.

*(Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché alla legge 21 novembre 1991, n. 374, e alla legge 24 dicembre 2003, n. 350).*

*Al comma 1, capoverso 5-bis, primo periodo, sostituire le parole da: , e comunque fino alla fine del capoverso con le seguenti: il provvedimento con il quale è disposto l'accompagnamento alla frontiera al pubblico ministero presso il tribunale ordinario territorialmente competente il quale ne richiede la convalida al giudice per le indagini preliminari. Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione all'accompagnamento.*

*Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il capoverso 5-ter.*

#### 1. 19. Sinisi, Boato.

*Al comma 1, capoverso 5-bis, primo periodo, sostituire le parole da: e, comunque fino a: competente il con le seguenti: al pubblico ministero presso il tribunale ordinario territorialmente competente il quale, entro quarantotto ore, richiede al giudice per le indagini preliminari la convalida del.*

*Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il capoverso 5-ter.*

1. 18. Sinisi, Leoni, Boato, Amici, Bressa, Montecchi, Coluccini, Bellillo, Sgobio, Maura Cossutta, Pistone, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Turco, Zanella.

*Al comma 1, capoverso 5-bis, primo periodo, sostituire le parole:* giudice di pace *con le seguenti:* tribunale in composizione monocratica.

*Conseguentemente:*

*al medesimo capoverso, ultimo periodo, sostituire le parole:* giudice di pace *con le seguenti:* tribunale in composizione monocratica;

*al capoverso 5-ter, sostituire le parole:* giudice di pace *con le seguenti:* tribunale in composizione monocratica.

**\*1. 21.** Coluccini, Sinisi, Leoni, Bressa, Boato, Montecchi, Amici, Mascia, Bellillo, Sgobio, Maura Cossutta, Pistone, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Turco, Zanella.

*Al comma 1, capoverso 5-bis, primo periodo, sostituire le parole:* giudice di pace *con le seguenti:* tribunale in composizione monocratica.

*Conseguentemente:*

*al medesimo capoverso, ultimo periodo, sostituire le parole:* giudice di pace *con le seguenti:* tribunale in composizione monocratica;

*al capoverso 5-ter, sostituire le parole:* giudice di pace *con le seguenti:* tribunale in composizione monocratica.

**\*1. 6.** Mascia, Pisapia.

*Al comma 1, capoverso 5-bis, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* e di un interprete di una lingua conosciuta dallo straniero ovvero, ove non sia possibile, di lingua francese, inglese, spagnola o araba nominato dal giudice.

*Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 1-quater, aggiungere il seguente:*

*1-quinquies.* Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, comma 1, capoverso 5-bis, terzo periodo, determinati

nel limite massimo di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 2 per cento;

b) l'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.

**1. 22.** Bressa, Bellillo, Sinisi, Boato, Leoni, Amici, Coluccini, Montecchi, Mascia, Sgobio, Maura Cossutta, Pistone, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Turco, Zanella.

*Al comma 1, capoverso 5-bis, sesto periodo, dopo le parole:* Il giudice aggiungere *le seguenti:* , nominato un interprete, se necessario,.

*Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 1-quater, aggiungere il seguente:*

*1-quinquies.* Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 5-bis, sesto periodo, determinati nel limite massimo di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 2 per cento;

b) l'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.

**1. 23.** Boato, Leoni, Bellillo, Sinisi, Bressa, Mascia, Coluccini, Montecchi, Sgobio, Maura Cossutta, Pistone, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Turco, Zanella.

*Al comma 1, capoverso 5-bis, sesto periodo, sostituire le parole: se comparso con le seguenti: se non ha espressamente rinunciato a comparire.*

**1. 7.** Mascia, Pisapia, Boato.

*Al comma 1, capoverso 5-bis, sopprimere il settimo e l'ottavo periodo.*

*Conseguentemente, sopprimere l'undicesimo periodo.*

**1. 8.** Mascia, Pisapia, Boato.

*Al comma 1, capoverso 5-bis, sopprimere il settimo e l'ottavo periodo.*

**1. 9.** Mascia, Pisapia, Boato.

*Al comma 1, capoverso 5-bis, sopprimere il settimo periodo.*

**1. 25.** Amici, Bressa, Boato, Leoni, Coluccini, Sinisi, Mascia, Montecchi, Bellillo, Sgobio, Maura Cossutta, Pistone, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Turco, Zanella.

*Al comma 1, capoverso 5-bis, sopprimere l'undicesimo e il dodicesimo periodo.*

**1. 20.** Leoni, Boato, Mascia, Bressa, Bellillo, Sinisi, Coluccini, Amici, Montecchi, Sgobio, Maura Cossutta, Pistone, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Turco, Zanella.

*Al comma 1, sopprimere il capoverso 5-ter.*

**1. 26.** Leoni, Boato, Mascia, Coluccini, Bellillo, Bressa, Amici, Sinisi, Montecchi, Sgobio, Maura Cossutta, Pistone, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Turco, Zanella.

*Al comma 1, dopo il capoverso 5-ter, aggiungere il seguente:*

**5-quater.** Le disposizioni di cui al comma 5-bis si applicano anche nei casi in cui l'allontanamento dal territorio dello Stato riguarda uno straniero per il quale non sia stato possibile eseguire con immediatezza il respingimento.

*Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 1-quater, aggiungere il seguente:*

**1-quinques.** Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, comma 5-quater, determinati nel limite massimo di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) le aliquote di base di cui all'articolo della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo, dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nei territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 2 per cento;

b) l'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.

**1. 17.** Bellillo, Sinisi, Leoni, Bressa, Montecchi, Amici, Coluccini, Boato, Sgobio, Maura Cossutta, Pistone, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Turco, Zanella.

*Sopprimere il comma 2.*

**1. 27.** Boato, Leoni, Mascia, Amici, Bellillo, Coluccini, Sinisi, Montecchi, Bressa, Sgobio, Maura Cossutta, Pistone, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Turco, Zanella.

*Sopprimere il comma 2-ter.*

**1. 28.** Sinisi, Amici, Bressa, Leoni, Bellillo, Montecchi, Boato, Coluccini, Mascia, Sgobio, Maura Cossutta, Pistone, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Turco, Zanella.

*Al comma 2-ter, sopprimere la lettera a).*

- 1. 11.** Mascia, Pisapia, Boato.

*Al comma 2-ter, sopprimere la lettera b).*

- 1. 12.** Mascia, Pisapia, Boato.

*Al comma 2-ter, sopprimere la lettera c).*

- 1. 13.** Mascia, Pisapia, Boato.

*Sopprimere il comma 3.*

- 1. 29.** Mascia, Leoni, Boato, Montecchi, Bressa, Amici, Sinisi, Coluccini, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Turco, Zanella.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* All'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche ed integrazioni, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« *2-bis.* Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma, il Governo individua in ciascuna Regione una struttura territoriale idonea sotto il profilo della capienza, dell'ubicazione e della sicurezza da destinare a Centro regionale di permanenza temporanea. Ai fini dell'accertamento di conformità previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, le opere di edilizia previste dal presente comma sono equiparate alle opere destinate alla difesa militare ».

- 1. 5.** Landi di Chiavenna.

*Sopprimere il comma 4*

- 1. 30.** Bellillo, Leoni, Bressa, Coluccini, Amici, Mascia, Montecchi, Sinisi, Sgobio, Maura Cossutta, Pistone, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Turco, Zanella.

*Al comma 5, capoverso, quarto periodo, sopprimere le parole da: escluso il requisito fino alla fine del periodo.*

- 1. 31.** Amici, Boato, Sinisi, Leoni, Bressa, Montecchi, Bellillo, Coluccini, Mascia, Sgobio, Maura Cossutta, Pistone, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Turco, Zanella.

*Al comma 5, capoverso, quarto periodo, sostituire le parole: se comparso con le seguenti: se non ha espressamente rinunciato a comparire.*

- 1. 14.** Mascia, Pisapia, Boato.

*Sopprimere il comma 5-bis.*

- 1. 15.** Mascia, Pisapia, Boato.

*Al comma 5-bis, sopprimere il capoverso 5-ter.*

- 1. 32.** Boato, Sinisi, Leoni, Bressa, Amici, Bellillo, Coluccini, Mascia, Montecchi, Sgobio, Maura Cossutta, Pistone, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Turco, Zanella.

*Al comma 5-bis, capoverso 5-ter, secondo periodo, sopprimere il secondo e il terzo periodo.*

- 1. 33.** Montecchi, Boato, Sinisi, Leoni, Bellillo, Coluccini, Bressa, Amici, Sgobio, Maura Cossutta, Pistone, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Turco, Zanella.

*Al comma 5-bis, sopprimere il capoverso 5-quater.*

- 1. 35.** Bellillo, Boato, Leoni, Mascia, Amici, Bressa, Montecchi, Sinisi, Coluccini, Sgobio, Maura Cossutta, Pistone, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Turco, Zanella.

*Sopprimere il comma 6.*

- 1. 36.** Boato, Sinisi, Leoni, Bressa, Amici, Bellillo, Montecchi, Coluccini, Sgobio, Maura Cossutta, Pistone, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Turco, Zanella.

*Al comma 6, capoverso 5-quinquies, terzo periodo, sostituire le parole: dai commi 5-ter, primo periodo, e 5-quater con le seguenti: dal comma 5-ter, primo periodo,*

- 1. 37.** Sinisi, Leoni, Montecchi, Amici, Coluccini, Bressa, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Turco, Zanella.

*Sopprimere il comma 7.*

- 1. 38.** Leoni, Boato, Sinisi, Amici, Bressa, Coluccini, Bellillo, Montecchi, Mascia, Sgobio, Maura Cossutta, Pistone, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Turco, Zanella.

#### ART. 1-bis

*(Misure di sostegno alle politiche di contrasto dell'immigrazione clandestina).*

*Sopprimerlo.*

- 1-bis. 1.** Bressa, Amici, Boato, Leoni, Bellillo, Montecchi, Sinisi, Coluccini, Bressa, Sgobio, Maura Cossutta, Pistone, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Turco, Zanella.

*Al comma 1, capoverso 5-bis, sostituire le parole da: di strutture fino alla fine del capoverso con le seguenti: di progetti di sensibilizzazione per la salvaguardia dei diritti umani, l'accoglienza e la protezione umanitaria, anche di collaborazione di organizzazioni non governative.*

- 1-bis. 4.** Sinisi, Leoni, Bellillo, Boato, Amici, Mascia, Coluccini, Bressa, Montecchi, Sgobio, Maura Cossutta, Pistone, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Turco, Zanella.

*Al comma 1, capoverso 5-bis, sostituire le parole da: di strutture fino alla fine del capoverso con le seguenti: di progetti per la formazione e l'addestramento delle forze di Polizia deputate al contrasto dei flussi irregolari di migranti verso il territorio italiano.*

- 1-bis. 3.** Sinisi, Boato, Leoni, Bressa, Amici, Coluccini, Montecchi, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Turco, Zanella.

*Al comma 1, capoverso 5-bis, sostituire le parole da: di strutture fino alla fine del capoverso con le seguenti: di presidi di polizia attrezzati con le tecnologie necessarie, anche di comunicazione, utili per il rafforzamento dell'azione di contrasto di flussi migratori illegali verso il territorio italiano.*

- 1-bis. 2.** Sinisi, Amici, Boato, Leoni, Coluccini, Bressa, Montecchi, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Turco, Zanella.

*Al comma 1, capoverso 5-bis, aggiungere, in fine, le parole: sempre che abbiano sottoscritto le convenzioni internazionali in materia di diritti umani e si impegnino espressamente a rispettarli. Nell'accordo di cooperazione il Ministero dell'interno è tenuto a provvedere la possibilità di accesso alle strutture delle organizzazioni internazionali per la tutela dei diritti umani e dei rappresentanti del Parlamento italiano.*

- 1-bis. 5.** Sinisi, Leoni, Boato, Bressa, Amici, Coluccini, Montecchi, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Turco, Zanella.

#### ART. 1-ter

*(Modificazioni all'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e all'articolo 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228).*

*Al comma 1, sopprimere lettera a).*

- 1-ter. 2.** Mascia, Pisapia, Boato.

**(A.C. 5369 - Sezione 4)****ORDINI DEL GIORNO**

La Camera,

premesso che:

le forze della difesa sono su base volontaria e specialistica,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di impiegare, nel trasferimento degli espulsi nei loro Paesi di origine, anche le forze della difesa, per sottrarre il meno possibile personale prezioso per il controllo del territorio.

9/5369/1. Perrotta.

La Camera,

premesso che:

il nostro Paese continua ad essere una delle mete privilegiate per i cittadini extracomunitari che desiderino abbandonare la miseria, i conflitti e le persecuzioni dei loro Paesi d'origine, i quali tentano di entrare nel nostro territorio nazionale con ogni mezzo e, nella stragrande maggioranza dei casi, in modo irregolare;

il testo unico sull'immigrazione, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, prevede che, ove non sia stato possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera ovvero il respingimento da parte della Polizia di frontiera, lo straniero sia trattenuto presso uno dei centri di permanenza temporanea e assistenza dislocati sul territorio nazionale ai fini della sua identificazione ed in attesa dell'eventuale rimpatrio e che le modifiche normative introdotte dal decreto-legge in esame, porteranno ad un aumento del numero dei cittadini stranieri trattenuti presso i centri;

come è noto, tuttavia, i centri di permanenza temporanea allo stato esi-

stenti in Italia già soffrono, soprattutto durante i periodi di maggior afflusso di clandestini, quali ad esempio i mesi estivi, di un cronico sovraffollamento, dal quale consegue l'impossibilità, per la struttura ospitante, di garantire i servizi necessari ed essenziali agli immigrati nonché, spesso, di garantire, anche con l'ausilio delle Forze dell'ordine, un adeguato livello di sicurezza sia all'interno che all'esterno del Centro;

appare quindi necessario che il Governo intervenga al fine di aumentare il numero dei centri di permanenza temporanea sul territorio nazionale, affinché possano sempre essere tutelati, da un lato, i diritti dei cittadini extracomunitari ivi ospitati e, dall'altro, i diritti e la sicurezza degli operatori dei centri e dei cittadini delle località che ospitano i medesimi centri;

l'aumento del numero dei centri di permanenza temporanea dovrebbe avvenire attraverso la creazione di un centro in ogni regione, al fine di, da un lato, razionalizzare le spese, evitando che gli stranieri debbano essere trasportati da un lato all'altro del Paese e, dall'altro, di realizzare una distribuzione più equilibrata degli extracomunitari sul territorio, ed, in fine, con riferimento al principio, fissato dal decreto in esame, della competenza dei giudici di pace in materia di convalida dei provvedimenti di espulsione, al fine di razionalizzare i carichi di lavoro dei soggetti investiti di tale ufficio,

impegna il Governo

ad individuare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in ciascuna regione o, comunque, in modo da rendere possibile una equilibrata dislocazione sul territorio nazionale, almeno una struttura adeguata sotto il profilo della capienza, dell'ubicazione e della sicurezza, da destinare a centro di permanenza temporanea, prevedendo che, ai fini dell'accertamento di conformità previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 18

aprile 1994, n. 383, tali opere di edilizia siano equiparate alle opere destinate alla difesa militare.

9/5369/2. *(Nuova formulazione)*. Landi di Chiavenna, La Russa, Anedda, Airaghi, Alboni, Amoruso, Armani, Arrighi, Ascierio, Bellotti, Benedetti Valentini, Bocchino, Bornacin, Briguglio, Buontempo, Butti, Canelli, Cannella, Cardello, Carrara, Caruso, Castellani, Catanoso, Cirielli, Cola, Giorgio Conte, Giulio Conti, Coronella, Cristaldi, Delmastro Delle Vedove, Fasano, Fatuzzo, Fiori, Foti, Fragalà, Franz, Gallo, Gamba, Geraci, Ghiglia, Alberto Giorggetti, Gironda Veraldi, La Grua, La Starza, Lamorte, Landolfi, Leo, Lisi, Lo Presti, Losurdo, Maceratini, Maggi, Malgieri, Gianni Mancuso, Luigi Martini, Mazzocchi, Menia, Meroi, Messa, Migliori, Angela Napoli, Nespola, Onnis, Paolone, Patarino, Antonio Pepe, Pezzella, Porcu, Raisi, Ramponi, Riccio, Ronchi, Rositani, Saglia, Saia, Garnero Santanchè, Scalia, Selva, Strano, Tagliatela, Trantino, Villani Miglietta, Zaccheo, Zacchera.

La Camera,

premessi che:

i discendenti degli emigranti italiani che tornano nel nostro Paese si

trovano nella situazione difficile di non poter lavorare in attesa di cittadinanza e in assenza di uno strumento legislativo che conceda loro un permesso di soggiorno adeguato alla loro condizione di parenti di nostri connazionali,

impegna il Governo

a intraprendere le opportune iniziative volte a consentire ai discendenti di emigranti italiani, in attesa della definizione della procedura per il riconoscimento della cittadinanza italiana, l'esercizio di attività lavorative.

9/5369/3. *(Nuova formulazione)*. Sandi.

La Camera

impegna il Governo

ad adottare opportune iniziative, eventualmente di carattere normativo, volte a consentire agli stranieri nati in Italia e che dimostrino una permanenza continuativa nel territorio dello Stato, l'accesso ai servizi assistenziali, al sistema formativo, nonché l'iscrizione nelle liste di collocamento per una piena integrazione economica, sociale e lavorativa.

9/5369/4. Battaglia, Giacco, Leoni, Amici.

